

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 485**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali

*(Parere ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2, lettera h), e 3, della legge  
28 luglio 2016, n. 154)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 dicembre 2017)**

---



*La Ministra*  
*per i rapporti con il Parlamento*  
DRP/II/XVII/D331/17

Roma, 13 dicembre 2017

*Signor Presidente,*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

In considerazione dell'approssimarsi della scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere del Consiglio di Stato e dell'intesa della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena saranno acquisiti.

*Anna Finocchiaro,*

Anna Finocchiaro

---

Sen. Pietro GRASSO  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

L'articolo 5, comma 1, della legge citata stabilisce che, al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie al raggiungimento delle predette finalità.

Con particolare riferimento alla selvicoltura ed alle filiere forestali, il comma 2, lettera h), contiene i seguenti principi e criteri direttivi: *"revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"*.

Sono altresì applicabili al presente decreto i seguenti principi e criteri direttivi, indicati all'articolo 5, comma 2, lettere da a) a d) della legge delega:

- a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto preceptivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;
- c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Circa la procedura di adozione, l'articolo 5 prevede, al comma 3, che *"I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resti nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel*



*termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nel trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati".* Il successivo comma 4, infine, prevede che "Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Tanto premesso, lo schema di decreto legislativo in esame costituisce testo unico in materia di foreste e filiere forestali ai sensi del citato articolo 5 ed intende attuare il riordino della materia nazionale di indirizzo forestale abrogando il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, (recante "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57") ed introducendo innovativi approcci concettuali e nuovi strumenti operativi, in gran parte derivati dagli impegni internazionali del Paese e dalle nuove politiche europee in materia forestale, di agricoltura, ambiente, paesaggio, commercio e sviluppo rurale. Il testo unico è ricognitivo e recettivo dei principi fissati dalla normativa unionale e dalle convenzioni internazionali. In particolare, il testo è stato elaborato considerando le indicazioni e gli impegni internazionali sottoscritti dal Governo italiano con la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD di Rio de Janeiro, del 1992), la Convenzione per la lotta alla desertificazione e alla siccità (CCD di Rio de Janeiro del 1992), la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC, Adottata a New York il 9 maggio 1992 ed entrata in vigore il 21 marzo del 1994, sottoscritta dall'Italia con la legge n. 65 del 15 gennaio 1994.), con il Protocollo di Kyoto, entrato in vigore nel 2005 e ratificato il 25 aprile 2002 dall'UE con la Decisione 2002/358/CE del Consiglio, e dall'Italia il 31 maggio 2002, e le successive conferenze degli Aderenti al Protocollo e della Conferenza delle Parti (COP); con le Dichiarazioni e Risoluzioni delle "Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa" (MCPFE ora denominato Forest Europe) di Strasburgo (1990), Helsinki (1993), Lisbona (1998), Vienna (2003), Varsavia (2007) e Oslo (2011), Madrid (2015); con le disposizioni attuative della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi recepita con il protocollo Foreste Montane, (recepita in Italia con legge n. 50 del 5 aprile 2012). Lo schema di decreto inoltre recepisce le indicazioni e gli impegni europei in materia di:

- gestione forestale sostenibile previste dal Piano d'Azione forestale UE del 2006 (Forest Action Plan, FAP, del 15 giugno 2006, COM (2006)302.), dalla Strategia forestale europea (20.9.2013 COM(2013) 659) accompagnata da un programma generale (SWD(2013)0343), che individua le misure atte a rispondere alle sfide delle industrie forestali europee; commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione è disciplinata a livello europeo dalla direttiva 1999/105/CE, il regime fitosanitario europeo è volto a contrastare la propagazione di organismi nocivi alle foreste (direttiva 2000/29/CE);

- tutela del paesaggio previste con la Convenzione Europea del Paesaggio adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 ed firmata degli Stati membri a Firenze il 20 ottobre 2000 (sottoscritta con Legge n.14 del 9 gennaio 2006);



- conservazione dell'ambiente previste dalla Strategia per la tutela della biodiversità del 2011 (COM(2011)0244), dal Piano per la biodiversità in agricoltura del 2001 (COM/2001/0162), dal Piano d'azione Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre (COM (2006) 216), dalla Convenzione sulla diversità biologica (Decisione 93/626/CBE) e dalle Direttive comunitarie 79/409/ CEE ("Uccelli") e 92/43/CEE ("Habitat") relative alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche per l'istituzione e la gestione della Rete ecologica europea "Natura 2000", costituita dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la tutela degli ambienti naturali e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) per la protezione dell'avifauna, recepita in Italia dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, successivamente modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 12 marzo 2003, dai programmi LIFE 2014-2020 (regolamento (UE) n. 1293/2013), della direttiva 2004/35/CE in materia di danno ambientale, la direttiva 2007/2/CE del 14 marzo 2007 che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) e della direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- energia previste dalla direttiva 2001/77/CEE, che fa seguito alla pubblicazione del Libro bianco sulle energie rinnovabili (comunicazione COM(97) 599 e relativo Piano d'azione), e le successive norme su energie rinnovabili nell'UE; comunicazione sullo stato delle energie rinnovabili nell'UE [COM (2004) 366], Piano d'azione per le biomasse [COM(2005) 628], Pacchetto Clima-Energia (cosiddetto "Pacchetto 20-20-20", Direttiva 2009/28/CE, Energy Roadmap 2050 - COM(2011) 112 final), Quadro per le politiche dell'energia e del clima dal 2020 al 2030 (COM(2014) 0015), Strategia europea di sicurezza energetica (COM/2014/0330 final), Strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente (COM(2015) 80)),
- sviluppo sostenibile previste dalla comunicazione sul futuro sostenibile dell'Europa (COM(2016) 739), dal Fondo di solidarietà (regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio), dal regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo FEASR, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 e regolamento (CE) n. 73/2009, sul regolamento (CE) n. 1184/2006 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, regolamento (UE) n. 1143/2014 sull'eradicazione delle specie aliene;
- commercio e trasformazione dei prodotti forestali previsti nell'ambito del Forest law enforcement, governance and trade (FLEGT - Reg. (CE) n. 2173/2005) e il Timber Regulation - (EUTR - Reg. (CE) n. 995/2010).

Inoltre, a livello di normativa interna ed al fine di garantire un efficace coordinamento nell'attuazione delle normative nazionali e regionali inerenti la materia forestale, sono state considerate la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa); il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale); il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo



I della legge 15 marzo 1997, n. 59); il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche; il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e successive modifiche; il Decreto legislativo 21 novembre 2000, n.353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi); il Programma Quadro per il settore forestale (comma 1082 Legge finanziaria 2007), approvato nella seduta del 18 dicembre 2008 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; il decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016 recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; il Codice dei contratti pubblici decreto legislativo, n. 50 del 18 aprile 2016; il decreto legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999 per la riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017 sulla semplificazioni in materia di vincolo paesaggistico.

Il presente Testo unico inoltre modifica le disposizioni attuative previste dal decreto legislativo 227 del 2001, abrogato dal presente schema normativo, con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 759 del 18 luglio 1956, sulla coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera, dal decreto legislativo n. 386 del 10 novembre 2003 emanato in attuazione della direttiva n. 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999 e recante ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità e la legge n.10 del 14 gennaio 2013 in materia degli alberi monumentali d'Italia.

Il nuovo testo mira, in primo luogo, a far fronte in maniera più efficace alle urgenti necessità di tutela e gestione attiva del territorio italiano, contrastando l'abbandono colturale e il declino demografico nelle aree montane e rurali del paese e, secondariamente, a garantire la conservazione ambientale e paesaggistica, lo sviluppo di nuove "economie verdi" e la crescita occupazionale in particolare nelle aree interne del Paese. Più specificamente, le direttrici lungo le quali si è mosso l'intervento normativo sono le seguenti:

- 1) promuovere su tutto il territorio nazionale la tutela e la gestione attiva e razionale del bene bosco, nell'interesse dell'individuo e della collettività, garantendo il recupero ecologico e produttivo dei terreni degradati e abbandonati, il presidio del territorio, la sicurezza idrogeologica e la prevenzione dagli incendi boschivi, la salvaguardia del paesaggio e della biodiversità, la lotta ai cambiamenti climatici nonché lo sviluppo socioeconomico e la crescita occupazionale delle aree montane, interne e rurali del paese, riducendo l'approvvigionamento di materiale legnoso da paesi terzi e valorizzando le filiere produttive, ambientali e sociali locali, legate alla gestione del bosco;
- 2) rafforzare la funzione di coordinamento istituzionale svolta dallo Stato nei confronti delle Regioni e delle autonomie locali direttamente e indirettamente competenti sulla materia forestale, al fine di un più efficace contenimento delle esigenze pubbliche e private ed al fine di poter garantire un efficace perseguimento degli impegni internazionali e degli indirizzi europei sottoscritti dal Governo italiano;



- 3) formulare chiari indirizzi nazionali di riferimento su programmazione, pianificazione, tutela e gestione attiva del patrimonio forestale nazionale, coerentemente con gli impegni internazionali e degli indirizzi europei sottoscritti dal Governo italiano;
- 4) definire, di concerto con le Regioni e i ministeri competenti, i criteri normativi e operativi minimi e comuni per tutto il territorio nazionale su specifici temi oltre i quali ogni regione, in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socioeconomiche, può normare purché non venga diminuito il livello di tutela ambientale e conservazione paesaggistica assicurato alle foreste dalla normativa nazionale, assicurando altresì il perseguimento degli impegni internazionali e degli indirizzi europei in materia di foreste, ambiente, clima e paesaggio;
- 5) portare in ambito internazionale ed europeo un'unica posizione nazionale in materia forestale che possa rappresentare l'intero Paese e che trovi nelle specificità ecologiche, paesaggistiche, economiche e culturali regionali un'attuazione puntuale ed efficace.

La materia forestale è una materia di interesse strategico per l'Italia e sempre più trasversale a diverse politiche (economica, bioeconomia, ambiente, energia, sociale, cultura, clima, ecc), in considerazione anche degli impegni internazionali<sup>1</sup> sottoscritti dal Governo italiano e degli obblighi e delle indicazioni europee in materia ambientale, sviluppo sostenibile e bioeconomia, energia, clima, cooperazione e commercio che hanno influenzato e che influenzeranno le scelte politiche del nostro Paese.

Il presente schema è stato infatti elaborato tenendo conto degli impegni internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di lotta al cambiamento climatico e di conservazione della biodiversità, nel quadro delle apposite Convenzioni ONU e coerentemente con quanto sancito dalle conferenze pan europee (*Forest Europe* MCPFE - Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa) e dagli indirizzi europei inerenti la tutela del paesaggio, lo sviluppo sostenibile, la bioeconomia e la materia forestale.

Negli ultimi decenni, il sistema forestale nazionale ha dovuto affrontare rapidi mutamenti strutturali ed economici per la molteplicità di beni e interessi da tutelare con un ampliamento del numero e della natura dei portatori di interesse, originando funzioni di domanda con determinanti diverse. La crescente domanda di prodotti forestali, di beni e servizi pubblici ambientali, il susseguirsi degli impegni internazionali, l'evoluzione del processo paneuropeo sulle foreste<sup>2</sup> (*Forest Europe*) e le

<sup>1</sup> Processo MCPFE, ora Forest Europe, il Forum sulle Foreste delle Nazioni Unite - UNEF, la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) di Rio del 1992; Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica (CBD), adottata il 5 giugno 1992, ratificata e resa esecutiva con la legge 14 febbraio 1994, n. 124; la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione (UNCCD); la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), adottata a New York il 9 maggio 1992, ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 65 e il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997, sui mutamenti climatici, ratificata e resa esecutiva con la legge 1° giugno 2002, n. 120, nonché la Dichiarazione autorevole di principi giuridicamente non vincolante per un consenso globale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di ogni tipo di foresta, adottata nell'ambito della Conferenza di Rio, nonché la Convenzione delle Alpi quale trattato internazionale sottoscritto nel 1991 dai Paesi alpini e dall'UE, ratificata dall'Italia con Legge 14 ottobre 1999, n.403. La Convenzione Europea del Paesaggio adottata il 19 luglio 2000 e ratificata dall'Italia con la Legge n.14 il 9 gennaio 2006. La dichiarazione sulla diversità bioculturale adottata a Montreal Canada il 10 Giugno 2010.

<sup>2</sup> Normativa per lo sviluppo rurale nell'ambito della Politica Agricola Comune (Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio); Direttiva 92/43/CEE ed alla Direttiva 79/409/CEE, in materia di habitat naturali e di costituzione di una rete ecologica europea coerente, denominata "Natura 2000"; Strategia forestale dell'Unione europea del 2013; Piano d'azione per le foreste dell'Unione Europea del 2006 per il quinquennio 2007-2011; Commissione Europea, "Libro verde - L'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa - quali possibilità di intervento per l'UE" (2007); il "Libro bianco - L'adattamento ai cambiamenti climatici: un quadro d'azione europeo (2009); Pacchetto energia-clima 2013-2020 (Dir. 2009/28/CE del 5 giugno 2009); Convenzione europea sul Paesaggio adottata il 19 luglio 2000 e ratificata dall'Italia con la Legge n.14 il 9 gennaio 2006; programma FLEGT del REG. n. 2173/EU del 2005, Reg. 995/EU su obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, recepito dall'Italia con Decreto legge 27 dicembre 2012.



nuove politiche europee in materia di agricoltura, ambiente, paesaggio, commercio e sviluppo rurale, hanno fortemente influenzato l'evoluzione della normativa nazionale inerente la tutela del patrimonio forestale e lo sviluppo del settore produttivo a esso collegato.

L'obiettivo di fondo della riforma è quello di restituire al bosco il ruolo e il valore strategico che possiede in relazione alla storia e cultura del nostro Paese, adattandolo alle esigenze ed alle necessità economiche, ambientali e sociali del nuovo millennio. In particolare, le funzioni del bosco e dei settori produttivi ad esso correlati assumono un ruolo strategico per l'Italia e l'Unione europea in un contesto globale e locale di *green economy* e di promozione delle bioeconomie, ma anche per le politiche di sviluppo socioeconomico e industriale, per la crescita imprenditoriale ed occupazionale delle aree interne del Paese e per la conservazione e tutela del territorio e delle sue componenti ambientali, paesaggistiche e idrogeologiche. Obiettivo generale, nel rispetto delle competenze costituzionali in materia di governo del territorio e di salvaguardia ambientale e paesaggistica, è quindi quello di garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e di promuovere lo sviluppo sostenibile delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, anche individuando gli indirizzi minimi nazionali per poter realizzare le più idonee pratiche selvicolturali volte a garantire un razionale ed efficace utilizzo delle risorse forestali del Paese mantenendo la loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bioculturale, nonché le loro funzioni ambientali, economiche e socio-culturali.

È importante evidenziare che il patrimonio forestale italiano e i settori economici ad esso collegato, presentano importanti potenzialità produttive, occupazionali e di sviluppo socioeconomico per i territori montani e rurali delle Aree interne del Paese, senza trascurare i benefici ambientali che una gestione attiva garantisce a tutta la società attraverso la fornitura di indispensabili servizi ecosistemici. Concetto ribadito anche dalla Strategia Forestale Europea del 2013 (COM(2013)659 final del 20.9.2013). Inoltre, i "Servizi senza prezzo o esternalità positive", che definiscono la multifunzionalità del patrimonio forestale (servizi ricreativi, sociali, culturali e ambientali), sono sempre più riconosciuti e richiesti dalla società moderna. I prodotti forestali e le attività connesse agiscono positivamente sullo sviluppo d'importanti settori economici (costruzioni, pannelli, industria cartaria, riciclo, energia, commercio, agricoltura).

Al riguardo, si evidenzia che il patrimonio forestale italiano copre circa il 39 per cento della superficie territoriale nazionale (11.778.249 ha, dati Registro IUTI 2017 - Centro A.r.I.A. Università degli Studi del Molise), ed è parte costituente delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturali del Paese ma anche del suo patrimonio storico-culturale, identitario ed economico. Negli ultimi sessanta anni si stima che la superficie forestale nazionale si sia triplicata, occupando principalmente i terreni agricoli e pascolivi abbandonati nelle aree montane e rurali del paese (la Superficie Agricola Utilizzabile - SAU - tra il 1971 e il 2010, a fronte di una crescita della popolazione del 10 per cento, è diminuita di circa il 28 per cento - pari a circa 5 milioni di ettari - e nel 2012 era pari a 12,9 milioni di ettari). Nonostante il progressivo aumento negli anni della superficie forestale, non si è assistito ad un parallelo incremento degli investimenti di gestione e utilizzazione boschive sul territorio, anche se il sistema Paese può vantare una fiorente industria legata alla lavorazione del legno con circa 100 mila aziende e oltre 450.000 addetti, ma che importa oltre l'85 per cento delle materie prime dall'estero.



L'elevata diversità specifica e fisionomica, aggiunta alle difficoltà orografiche, contraddistingue i nostri boschi da quelli di molti altri paesi europei, rendendoli molto pregiati dal punto di vista ambientale (diversità), ma anche più complessi da gestire e quindi meno redditizi da un punto di vista produttivo. La loro bassa produttività dipende inoltre, da fattori esogeni quali la complessa e inadeguata normativa, la sovrapposizione di ruoli e competenze istituzionali per la valorizzazione e la tutela, la disorganizzazione del processo produttivo, l'elevata frammentazione fondiaria che caratterizza molte aree del paese, le ridotte dimensioni medie delle proprietà forestali e la loro scarsa infrastrutturazione viaria al servizio delle attività agrosilvopastorali. In particolare l'abbandono da parte della popolazione delle aree interne e la perdita delle tradizionali pratiche colturali, che ha caratterizzato la seconda metà del secolo scorso, è probabilmente alla base della situazione critica che vive oggi il territorio, il patrimonio forestale e l'intero settore forestale nazionale. Tali problematiche incidono fortemente sui costi della gestione e delle utilizzazioni, riducendo l'interesse economico da parte dei singoli proprietari e incrementando così l'abbandono gestionale di molti boschi. Il fenomeno della frammentazione è oggi particolarmente evidente su quelle proprietà che attualmente private sono sostanzialmente da considerare "polverizzate" in quanto - ancorché non ulteriormente divise a catasto - appartengono a molteplici eredi che spesso non conoscono il proprio bene né tanto meno le relative problematiche gestionali ed, a volte, sono

La ridotta gestione attiva e la conseguente impossibilità di garantire il mantenimento dei caratteri strutturali e funzionali del patrimonio boschivo, condizionano non solo l'assetto idrogeologico e la stabilità del territorio, ma anche a cascata i diversi settori dell'intera filiera foresta legno e lo sviluppo socioeconomico di molte realtà territoriali locali. Basti pensare al basso livello di utilizzazione forestale: attualmente dei 28 milioni di metri cubi disponibili all'anno solo 7-8 vengono effettivamente utilizzati (dati Eurostat). L'utilizzazione delle risorse forestali in Italia si assesta ufficialmente su una media di circa il 25-35 per cento dell'incremento annuo, a cui bisogna aggiungere i tagli non inseriti in piani di taglio e pianificazioni assestamentali e i tagli illegali. Tale valore rimane comunque molto inferiore alla media europea del 60 per cento. I prelievi annui risultano pari a metà di quelli di Francia, Spagna e Portogallo (4 m<sup>3</sup>/ettaro/anno) e notevolmente inferiore rispetto a quelli di Germania e Gran Bretagna (5,6 e 5,4 m<sup>3</sup>/ettaro/anno).

La mancata gestione del patrimonio forestale contribuisce, inoltre, all'intensificarsi dei fenomeni di dissesto e instabilità dei versanti (su 712.000 frane censite in Europa nel 2012, 486.000 ricadono nel territorio italiano e di cui oltre l'80 per cento è localizzato nei territori montani), accompagnato da frequenti quanto repentini cambiamenti delle condizioni climatiche, con gravi problemi di sicurezza, incolumità pubblica e di diffusione di fitopatologie, tutela e mantenimento degli equilibri ecologici.

Al contrario, gli indirizzi internazionali, paneuropei ed europei ribadiscono come la tutela e la valorizzazione della risorsa forestale sia strettamente collegata a una corretta gestione, in cui la tutela dei valori ambientali, socio-culturali ed economici delle foreste rappresentano i pilastri su cui si fonda la gestione forestale sostenibile<sup>3</sup>, dove i distinti concetti di multifunzionalità ambientale e di funzione economico-produttiva del bosco trovano, a diverse scale, una sintesi.

<sup>3</sup> MCPFE, Vienna Resolution 3, 2003.



La disciplina normativa nazionale, relativa alla materia forestale e alla gestione sostenibile del territorio, alla luce del riparto delle competenze normative tra Stato e Regioni definito nel Titolo V della Costituzione e del ruolo multifunzionale dei boschi e delle foreste (funzione ambientale, economico-produttiva, sociale, ricreativa), è una disciplina multilivello e multisettoriale. La Sentenza n. 105 del 2008 della Corte Costituzionale offre una compiuta disamina inerente alla polivalenza del concetto di "boschi e foreste", da cui consegue una diversa allocazione delle competenze. Su di esso insistono, infatti, due beni giuridici: un bene giuridico passaggistico e ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco che esprime un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto, e un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla sua funzione economico produttiva. In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che: *«Caratteristica propria dei boschi e delle foreste è quella di esprimere una multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione economico produttiva. Si può dunque affermare che sullo stesso bene della vita, boschi e foreste, insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso (sulla esistenza di più beni giuridici tutelati sull'unitario bene ambientale, vedi sentenza n. 378 del 2007).*

*Sotto l'aspetto ambientale, i boschi e le foreste costituiscono un bene giuridico di valore «primario» (sentenza n. 151 del 1986), ed «assoluto» (sentenza n. 641 del 1987), nel senso che la tutela ad essi apprestata dallo Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza (sentenza n. 378 del 2007).*

*Ciò peraltro non toglie, come è stato ribadito anche nell'ultima sentenza citata, che le Regioni, nell'esercizio delle specifiche competenze, loro garantite dalla Costituzione, possano stabilire anche forme di tutela ambientale più elevate. Ne consegue che la competenza regionale in materia di boschi e foreste, la quale si riferisce certamente, come peraltro sembra riconoscere la stessa Regione Veneto, alla sola funzione economico-produttiva, incontra i limiti invalicabili posti dallo Stato a tutela dell'ambiente, e che, pertanto, tale funzione può essere esercitata soltanto nel rispetto della «sostenibilità degli ecosistemi forestali».*

*I distinti concetti di multifunzionalità ambientale del bosco e di funzione economico produttiva sottoposta ai limiti della ecosostenibilità forestale sono del resto ribaditi a livello internazionale, comunitario e nazionale. Sul piano internazionale, sono da ricordare: la Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità, adottata il 5 giugno 1992, ratificata e resa esecutiva con la legge 14 febbraio 1994, n. 124; la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992, ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 65 e il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997, sui mutamenti climatici, ratificata e resa esecutiva con la legge 1° giugno 2002, n. 120, nonché la «Dichiarazione autorevole di principi giuridicamente non vincolante per un consenso globale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di ogni tipo di foresta», adottata nell'ambito della Conferenza di Rio.*

*Sul piano comunitario, è da far riferimento alla puntuale normativa di cui alla Direttiva 92/43/CEE ed alla Direttiva 79/409/CEE, in materia di habitat naturali e di costituzione di una*



*«rete ecologica europea coerente», denominata «Natura 2000»; nonché al Piano d'azione per le foreste dell'Unione Europea per il quinquennio 2007-2011.*

*Sul piano interno, è da sottolineare il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), che pone come strumento fondamentale per la conservazione e l'incremento dei boschi e delle foreste la «selvicoltura» (art. 1), attribuendo al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero dell'ambiente il compito di emanare al riguardo apposite «linee guida» ed alle Regioni quello di definire le «linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali».*

*Attraverso questo coordinamento lo Stato ha inteso assicurare, per un verso, la conservazione e l'incremento del bosco considerato come bene ambientale e, per altro verso, la conservazione e l'incremento del bosco stesso, considerato come bene economico produttivo, nei limiti, tuttavia, della sostenibilità degli ecosistemi forestali.».*

La multifunzionalità del bosco, comporta anche una peculiare caratterizzazione della proprietà forestale.

Infatti, i terreni boscati sono beni sui quali convergono interessi pubblici ed interessi privati; tra i primi, ed a prescindere dal titolo di proprietà, sia pubblico sia privato, si annoverano la difesa idrogeologica, la tutela del paesaggio, la protezione dell'ambiente, la produzione di ossigeno ed il sequestro del carbonio atmosferico. Tra gli interessi privati si rappresentano le principali produzioni forestali, siano esse il legno o altre utilità, tra cui ad esempio funghi e tartufi. L'individuazione delle plurime funzioni delle foreste e la necessità di operare attraverso leggi che ne assicurino la migliore efficacia rimonta già alla legislazione degli Stati preunitari ed è una costante nell'ordinamento giuridico dello Stato italiano fin dai suoi albori.

Lo schema di decreto, in linea con la tradizione giuridica italiana in materia di ordinamento forestale, intende conciliare tra loro gli opposti interessi, dettando regole di gestione (e sanzioni per chi non le osserva) anche per i proprietari privati affinché il bosco sia tutelato nell'attualità e permanga nel tempo a venire, nell'interesse generale della Nazione.

Il soggetto proprietario di una superficie forestale, quindi, non gode così di un diritto di proprietà pieno ed esclusivo, ma di una sorta di diritto affievolito dalla necessità di tutelare anche l'interesse pubblico, al punto che autorevole dottrina ha definito i boschi come "proprietà speciale" (Tamponi M, La proprietà forestale, una proprietà speciale, Padova, 1980). E ciò in omaggio alla giurisprudenza costituzionale consolidata che disegna i confini del diritto di proprietà nel rispetto della sua funzione sociale, affinché il diritto del proprietario non sia di ostacolo all'interesse generale.

Nelle più recenti elaborazioni dottrinarie, i boschi sono stati inseriti tra i cosiddetti beni comuni. I loro proprietari godono di diritti affievoliti dalla necessità di osservare i correlativi doveri a beneficio della collettività nazionale.

Tanto premesso, l'attuale base normativa risulta oggi inadeguata rispetto alle nuove normative europee e alle sempre più crescenti esigenze sociali e necessità economiche, oltre che insufficiente a



garantire un'efficace e diffusa attuazione sul territorio nazionale delle azioni necessarie all'adempimento degli indirizzi e delle linee d'intervento europee e degli impegni internazionali in materia ambientale, paesaggistica, energetica e climatica assunti dal nostro Paese.

Con il presente schema di decreto si intende quindi offrire una risposta ragionata alle criticità riscontrate con l'obiettivo di favorire la gestione forestale sostenibile e le più idonee pratiche selvicolturali del patrimonio forestale, al fine di garantirne la tutela, la conservazione e la valorizzazione attraverso un razionale utilizzo delle risorse stesse, mantenendo la loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale, nonché le loro funzioni ambientali, economiche e socio-culturali. Tale obiettivo è perseguito da un lato restituendo il ruolo strategico delle foreste nelle politiche di sviluppo e tutela, attraverso il riconoscimento delle funzioni ambientali, economiche e socio-culturali del patrimonio forestale, dall'altro lato semplificando e proponendo soluzioni di indirizzo e coordinamento tra le istituzioni nazionali e regionali competenti in materia per la realizzazione di interventi volti a rilanciare la gestione attiva del territorio in un contesto di *green economy*, valorizzando le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali della più grande infrastruttura del paese, il patrimonio forestale nazionale.

Il presente decreto permetterà, nel lungo periodo: un maggiore presidio e governo del territorio; la diffusione di una tutela e gestione attiva del patrimonio forestale nazionale con la diffusione di buone e sostenibili pratiche colturali, volte anche ad una efficace azione di prevenzione dagli incendi boschivi; una riduzione degli interventi straordinari di manutenzione e messa in sicurezza del territorio con un risparmio in termini finanziari e di vite umane; un aumento delle attività imprenditoriali legate alla valorizzazione ambientale ed economica del patrimonio forestale in un contesto di *green economy*, in particolare per le aree interne del Paese; un reale e consistente contributo al perseguimento degli impegni internazionali in materia di lotta al cambiamento climatico; la conservazione della diversità biologica, ambientale e del paesaggio; una riduzione del carico di lavoro degli uffici degli enti preposti alla tutela, conservazione e gestione del patrimonio forestale; un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse umane e finanziarie presenti e già in essere attivando processi virtuosi di coordinamento e condivisione delle competenze con un notevole risparmio per l'amministrazione in termini finanziari e funzionali.

Il provvedimento è adottato previa intesa della Conferenza unificata, anche se non richiesta dalla legge di delega, che prevede, invece, l'espressione del parere da parte di tale organo. L'intesa è stata ritenuta, comunque, necessaria in base al principio di leale collaborazione.

\*\*\*

Si riportano di seguito le disposizioni contenute in dettaglio:

L'articolo 1 descrive i principi fondamentali e ispiratori del decreto legislativo in esame. In particolare, il comma 1 stabilisce che la Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico. I commi 3 e 4 evidenziano il carattere multifunzionale e trasversale del patrimonio forestale riconoscendo, al contempo, il ruolo fondamentale della gestione attiva dello stesso e, in particolare, della selvicoltura nel processo di sviluppo socioeconomico delle aree montane e interne del paese, di tutela e conservazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, e di lotta e adattamento al cambiamento climatico. Viene specificata, infine, la necessità di un'azione coordinata dello Stato, delle Regioni e



delle province autonome nel perseguire gli obiettivi di tutela, gestione attiva e valorizzazione del patrimonio forestale per lo sviluppo equilibrato delle sue filiere, nel rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano a livello internazionale ed europeo. Al comma 5 si precisa che il decreto costituisce testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Con riferimento al rapporto della disposizione con la legge di delega, nel descrivere i principi fondamentali, già a suo tempo contenuti nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 227 del 2001 ma ora aggiornati anche in considerazione degli impegni derivanti da accordi internazionali ed indicazioni europee, il presente articolo attua i principi e i criteri direttivi recati dall'articolo 5, comma 2, lettera h), della legge delega.

L'articolo 2 indica, al comma 1, le finalità perseguite dal presente decreto. Tali finalità sono coerenti con gli indirizzi europei come definiti dalla strategia forestale dell'Unione europea (COM (2013) 659 del 20 settembre 2013) e con gli impegni internazionali sottoscritti dal Governo in materia di clima, ambiente, paesaggio e sviluppo socio-economico. L'obiettivo di fondo rimane la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nonché lo sviluppo delle filiere locali ad esso collegate. La norma statuisce con chiarezza che la tutela, l'incremento ed il miglioramento del potenziale protettivo e produttivo delle risorse forestali del Paese costituisce interesse pubblico primario. A tal fine, un ruolo fondamentale viene attribuito alla gestione attiva e razionale del patrimonio forestale, che è il principale strumento da utilizzare non solo per la tutela del paesaggio, dell'ambiente, dello spazio naturale e per la protezione e la prevenzione dai rischi naturali di dissesto idrogeologico e incendio, ma anche per valorizzare le potenzialità economiche del bosco, generando posti di lavoro e capacità reddituali necessarie alla permanenza in aree montane e rurale di attività imprenditoriali agrosilvopastorali. I commi 2 e 3 delineano il coordinamento istituzionale tra le Regioni e i ministeri competenti in materia, in attuazione dei principi di leale collaborazione e nel rispetto delle competenze e dei ruoli sanciti dalla Costituzione, per realizzare una convergenza di risorse e azioni sull'interesse comune di tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio forestale e delle sue filiere. L'articolo in esame è riconducibile ai principi di revisione e armonizzazione della materia indicati dall'articolo 5, comma 2, lettera h), della legge n. 154 del 2016. La revisione e l'armonizzazione è stata condotta anche in attuazione degli indirizzi concordati dal Governo in sede internazionale ed europea, con particolare riferimento agli indirizzi in materia di strategia forestale, energetica e ambientale.

L'articolo 3 reca le definizioni funzionali a garantire l'attuazione dello schema di decreto. In particolare, al fine di fornire un indirizzo unico nazionale per l'applicazione di ogni atto normativo di settore in materia, il comma 1 prevede l'equiparazione dei termini bosco, foresta e selva. Il comma 2 fornisce, per la prima volta nell'ordinamento nazionale, le definizioni di: "patrimonio forestale nazionale", "gestione forestale sostenibile" (mutuata da quella fornita dalla Conferenza Ministeriale sulla Protezione delle Foreste in Europa nella seconda Conferenza tenutasi a Helsinki nel 1993, Risoluzioni HI "Linee guida generali per la GPS in Europa"), "pratiche selvicolturali", "prodotti forestali spontanei non legnosi", "sistemazioni idraulico-forestali", "viabilità forestale e silvo-pastorale", "terreni abbandonati o incolti", "terreni silenti", "prato permanente", "pascolo permanente", "pascolo arborato", "bosco da pascolo" e "arboricoltura da legno". Al comma 3 viene riproposta e aggiornata la definizione di "bosco" già presente nel decreto legislativo n. 227 del 2001. Tale definizione trova applicazione nelle materie di competenza esclusiva dello Stato,



conducendo così ad un'unica definizione per tutto il territorio della Repubblica. Particolare importanza assume questa scelta nell'applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353, di tutela e prevenzione degli incendi boschivi, e degli articoli 142, comma 1, lettera g), e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di conservazione del paesaggio, nonché delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017, n. 31, recanti individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata. Infine il comma 4 prevede che le Regioni e le province autonome, nelle materie di rispettiva competenza, possano adottare una diversa definizione di "bosco", di "aree assimilate a bosco" e di "aree escluse dalla definizione di bosco", purché non venga diminuito il livello di tutela ambientale e di conservazione paesaggistica assicurate alle foreste dalle definizioni nazionali, in quanto presidio fondamentale della qualità della vita. L'articolo in esame riprende in parte le definizioni contenute all'articolo 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001 e ne introduce di nuove anche alla luce del necessario adeguamento al mutato contesto ordinamentale europeo ed internazionale. Ciò in attuazione dei principi e i criteri direttivi di revisione, armonizzazione, aggiornamento e semplificazione della materia indicati dall'articolo 5, comma 2, lettere c) ed h), della legge n. 154 del 2016.

L'articolo 4, al comma 1, definisce le "aree assimilate a bosco", già previste nel decreto legislativo n. 227 del 2001, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato. Tuttavia, come visto, l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le Regioni e le province autonome, nelle materie di competenza, possano adottare una diversa definizione di "aree assimilate a bosco", purché non venga diminuito il livello di tutela ambientale e conservazione paesaggistica assicurate dalla definizione nazionale. Il comma 2 esclude dalle definizioni di "bosco" e di "aree assimilate a bosco" il bosco di sughera, già previsto dalla legge 18 luglio 1956, n. 759. L'articolo in esame riprende in parte le definizioni contenute all'articolo 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001 e ne introduce di nuove anche alla luce del necessario adeguamento al mutato contesto ordinamentale europeo ed internazionale. Ciò in attuazione dei principi e i criteri direttivi di revisione, armonizzazione, aggiornamento e semplificazione della materia indicati dall'articolo 5, comma 2, lettere c) ed h), della legge n. 154 del 2016.

L'articolo 5, al comma 1, definisce le "aree escluse dalla definizione di bosco", già previste nel decreto legislativo n. 227 del 2001, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato. Tuttavia, come visto, l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le Regioni e le province autonome, nelle materie di competenza, possano adottare una diversa definizione di "aree escluse dalla definizione di bosco", purché non venga diminuito il livello di tutela ambientale e conservazione paesaggistica assicurate dalla definizione nazionale. Il comma 2 definisce ciò che non è considerato bosco esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici nonché l'edificazione di nuove costruzioni. L'articolo in esame riprende in parte le definizioni contenute all'articolo 2 del decreto legislativo n. 227 del 2001 e ne introduce di nuove anche alla luce del necessario adeguamento al mutato contesto ordinamentale europeo ed internazionale. Ciò in attuazione dei principi e i criteri direttivi di revisione, armonizzazione, aggiornamento e semplificazione della materia indicati dall'articolo 5, comma 2, lettere c) ed h), della legge n. 154 del 2016.



L'articolo 6 riprende in parte l'articolo 3 del decreto legislativo n. 227 del 2001 e si propone di disciplinare compiutamente i concetti di programmazione e pianificazione forestale. Si tratta di strumenti necessari atti a garantire e migliorare la resilienza dei popolamenti forestali, la qualità dei prodotti legnosi e non legnosi, dei servizi ambientali, a conformarsi agli impegni internazionali di mitigazione e adattamento climatico, salvaguardia ambientale e conservazione paesaggistica. L'articolo è pertanto attuativo dei criteri di revisione, armonizzazione, coordinamento, aggiornamento e semplificazione indicati dall'articolo 5, comma 2, lettere c) ed h), della legge n. 154 del 2016. Gli strumenti di pianificazione garantiscono inoltre l'attuazione di una gestione forestale secondo i principi di sostenibilità, limitando così i rischi di origine naturale e antropica. Il comma 1 prevede l'approvazione della Strategia forestale nazionale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per i beni culturali e le attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si tratta di un documento programmatico che, in attuazione degli impegni internazionali e di quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale nazionale e delle sue filiere. Il documento ha validità ventennale ed è soggetto a revisione e aggiornamento quinquennale. In coerenza con la Strategia forestale nazionale, il comma 2 prevede l'adozione, da parte delle Regioni e province autonome, come già previsto nel decreto legislativo n. 227 del 2001, dei Programmi forestali regionali, con i quali si individuano gli obiettivi e si definiscono le relative linee d'azione. I commi 3, 4 e 5, in linea con le peculiarità della proprietà forestale indicate in premessa, disciplinano i piani forestali di indirizzo territoriale attraverso i quali le Regioni e le province autonome, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei, mirano a individuare, conservare e valorizzare le risorse silvopastorali nonché a coordinare gli strumenti di pianificazione forestale di cui al successivo comma 6. All'approvazione dei piani forestali di indirizzo territoriale si applicano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Il comma 6 prevede l'adozione da parte delle Regioni e delle province autonome, come già contemplato dal decreto legislativo n. 227 del 2001, dei piani di gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti, al fine di garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle proprietà forestali pubbliche e private. Inoltre, viene specificato che per l'approvazione dei piani di gestione forestale, qualora conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale, non è richiesto il parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento della viabilità forestale di cui al punto A.20 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Il comma 7 prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano siano approvate apposite disposizioni quadro per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale e degli strumenti equivalenti. Ciò permette di avere una *baseline* nazionale di riferimento oltre la quale le Regioni e le province autonome possono definire criteri aggiuntivi in relazione alle esigenze amministrative, alle caratteristiche territoriali, ecologiche e socioeconomiche, purché non venga ridotto il livello di tutela individuato.



Il comma 8 prevede, in conformità a quanto statuito al precedente comma 7, che siano le Regioni e le province autonome a definire i criteri di elaborazione, attuazione e controllo, i tempi minimi di validità dei Piani forestali di indirizzo territoriale ed il loro periodico riesame e garantiscono che la loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale. Al comma 9, al fine di promuovere la gestione forestale pianificata, si stabilisce che le Regioni e le province autonome possono prevedere forme di accesso prioritario ai finanziamenti pubblici del settore, alle proprietà pubbliche e private e ai beni di uso collettivo e civico dotati di Piani di gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti. Il comma 10, al fine di poter garantire un efficace coordinamento tra gli strumenti di pianificazione territoriale e forestali vigenti e con particolare riferimento alle aree di pregio, prevede l'elaborazione da parte del Ministero politiche agricole alimentari e forestali di indirizzi quadro per la tutela e gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali" e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, elaborati dalle Regioni. Per tale attività il Mipaaf si avvale del proprio Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, che deve operare nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7, che trova il suo antecedente all'articolo 5 del decreto legislativo n. 227 del 2001, definisce e disciplina le attività di gestione forestale, così come individuate dalla Risoluzione H1 della seconda Conferenza paneuropea tenutasi a Helsinki nel 1993 nonché recepite dalla normativa nazionale (decreto legislativo n. 221 del 2001) e regionale di settore. La disposizione si è quindi resa necessaria anche per adeguarsi agli impegni assunti a livello internazionale ed alle indicazioni europee. L'articolo è pertanto attuativo dei criteri di revisione, armonizzazione, coordinamento, aggiornamento e semplificazione indicati dall'articolo 5, comma 2, lettere c) ed h), della legge n. 154 del 2016. In particolare il comma 1 reca la definizione di "attività di gestione forestale". Il comma 4 attribuisce alle Regioni e alle province autonome il compito di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, le attività di gestione forestale. Le Regioni e le province autonome, inoltre, disciplinano le attività di gestione delle superfici forestali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio europeo del 21 maggio 1992 e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare, ove non diversamente già disciplinate. Con il comma 5 vengono previste specifiche disposizioni selvicolturali da adottare su tutto il territorio nazionale secondo i criteri di attuazione e garanzia stabiliti dalle Regioni e province autonome al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio. In particolare, alla lettera a), viene sempre vietata la pratica del taglio a raso nei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalle Regioni, ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco. Alla lettera b), viene sempre vietata la pratica del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui, fatti salvi gli interventi previsti dai piani di gestione forestale o dagli strumenti equivalenti, purché siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultimo intervento e a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco. Al fine di garantire la tutela ambientale, il comma 6 prevede che le Regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, individuino gli interventi di ripristino obbligatori da applicare per le violazioni



alla disciplina delle attività di gestione forestale, le eventuali modalità di sostituzione diretta o in affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, dei lavori di ripristino previa occupazione temporanea, senza obblighi di indennità comunque denominata, dei terreni interessati dalle violazioni. Nel caso in cui dalle violazioni in parola derivi invece un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, dovrà procedersi alla riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva e della relativa normativa interna di recepimento. Al fine di riconoscere il ruolo dei gestori forestali nella fornitura di servizi ecosistemici, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, il comma 8 stabilisce che le Regioni e le province autonome possono promuovere sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvoambientali. Il comma 12 dispone che con i piani paesaggistici regionali, ovvero con gli specifici accordi di collaborazione stipulati tra le Regioni e i competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni vengono concordati gli interventi da eseguirsi sui boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di garantire la tutela e la conservazione attiva dei beni e dei valori espressi nel provvedimento di vincolo. Ai fini di uniformità si demanda ad apposite Linee guida nazionali la definizione delle tipologie di interventi consentiti sulle aree ritenute meritevoli di tutela. Le linee guida sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 8 disciplina la trasformazione del bosco e la realizzazione delle opere compensative. Il comma 1 definisce la trasformazione del bosco come ogni intervento finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale, che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistenti. Il comma 2 chiarisce che è vietata l'attività di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stata preventivamente autorizzata, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali, e sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità. Il comma 3 stabilisce che la trasformazione autorizzata del bosco deve essere comunque compensata a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione. Le Regioni e le province autonome stabiliscono con proprio regolamento i criteri per definire le opere e i servizi di compensazione, nonché gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni all'obbligo di compensazione, salva l'ipotesi del danno ambientale per la quale si applicano le misure di riparazione di cui alla direttiva 2004/35/CE e alla relativa normativa interna di recepimento. Il comma 6 stabilisce che, in luogo dell'esecuzione diretta degli interventi compensativi, le Regioni e le province autonome possono prevedere, relativamente agli interventi di trasformazione del bosco che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, che il soggetto autorizzato versi in uno specifico fondo regionale una quota



almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o al servizio compensativo previsto. Il comma 7, infine, prevede che i boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalle Regioni e province autonome, non possono essere trasformati e non può essere mutata la destinazione d'uso del suolo, fatto salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento. L'articolo in esame riprende in parte l'articolo 4 del decreto legislativo n. 227 del 2001, aggiornandone e rivedendone la disciplina in coerenza con gli impegni assunti a livello internazionale, alla strategia forestale europea, alla normativa in materia di danno ambientale ed a quella in materia di uso del suolo. L'articolo è pertanto attuativo dei criteri di revisione, armonizzazione, coordinamento, aggiornamento e semplificazione indicati dall'articolo 5, comma 2, lettere c) ed h), della legge n. 154 del 2016.

L'articolo 9 disciplina la viabilità forestale e le opere connesse alla gestione del bosco. L'articolo introduce una normativa finalizzata ad attuare le indicazioni della Strategia forestale europea in coordinamento con la normativa nazionale in materia di tutela e conservazione del paesaggio. È pertanto attuativo dei criteri di revisione, armonizzazione, coordinamento, aggiornamento e semplificazione indicati dall'articolo 5, comma 2, lettere c) ed h), della legge n. 154 del 2016. La presenza di adeguate infrastrutture al servizio del bosco rappresenta il presupposto non solo per una razionale gestione e tutela forestale, ma anche per lo sviluppo delle attività agrosilvopastorali nonché per garantire interventi ed azioni di prevenzione antincendio efficaci e immediate. Il comma 1 statuisce che la viabilità forestale e silvo-pastorale comprende il complesso di strade, di piste e piazzole forestali a carattere permanente, nonché di piste, di vie di esbosco e piazzole forestali a carattere temporaneo realizzate o da realizzare al servizio di boschi e alpeggi ai fini della tutela e gestione forestale sostenibile. Il comma 3 prevede l'adozione di apposite disposizioni quadro volte a definire i criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale nonché delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale. Le disposizioni quadro sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 10 aggiorna quanto già previsto dal decreto legislativo n. 227 del 2001 (articoli 6, 7 e 8) e disciplina la promozione e l'esercizio delle attività selvicolturali di gestione, aggiornando la relativa disciplina in attuazione delle indicazioni derivanti dalla Strategia forestale europea e in coerenza con le normative nazionali in materia di tutela e conservazione del paesaggio e dell'ambiente. È pertanto attuativo dei criteri di revisione, armonizzazione, coordinamento, aggiornamento e semplificazione indicati dall'articolo 5, comma 2, lettere c) ed h), della legge n. 154 del 2016. La norma prevede che, al fine di promuovere la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, le Regioni e le province autonome, istituiscono appositi elenchi o albi nei quali inserire le imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori della selvicoltura, delle utilizzazioni forestali, della gestione e difesa e tutela del territorio, comprese le sistemazioni idraulico-forestali. Al fine di coordinare e armonizzare la materia a livello nazionale, gli elenchi o gli albi dovranno essere articolati per tipologia di prestazioni e capacità tecnico-



economiche e dovranno altresì prevedere criteri di iscrizione coerenti con le apposite disposizioni quadro che si prevede di adottare con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le Regioni e le province autonome hanno la possibilità di definire ulteriori criteri in relazione alle proprie esigenze amministrative e caratteristiche territoriali, ecologiche e socioeconomiche, purché non venga ridotto il livello di tutela individuato con decreto ministeriale. Infine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con le Regioni e le province autonome, prevede azioni volte a contrastare il commercio di legname e dei prodotti in legno di provenienza illegale in attuazione degli indirizzi internazionali, dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 del Consiglio europeo del 20 dicembre 2005, (UE) n. 995/2010 del Parlamento e del Consiglio europeo del 20 ottobre 2010 e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 7 e 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

L'articolo 11 demanda alle Regioni e alle province autonome il compito di valorizzare i prodotti forestali spontanei non legnosi, al fine di promuovere nuove filiere economiche legate alla gestione nonché alla tutela del patrimonio forestale. L'articolo 11 è riconducibile ai principi di revisione e armonizzazione della materia indicati dall'articolo 5, comma 2, lettera h), della legge n. 154 del 2016.

L'articolo 12 disciplina la sostituzione della gestione e il conferimento delle superfici forestali, in linea con le peculiarità della proprietà forestale indicate in premessa. L'articolo in esame riprende in parte l'articolo 5 del decreto legislativo n. 227 del 2001, aggiornando la relativa disciplina in attuazione delle indicazioni derivanti dalla Strategia forestale europea e dalle politiche europee di sviluppo rurale. È pertanto attuativo dei criteri di revisione e armonizzazione, indicati dall'articolo 5, comma 2, lettera h), della legge n. 154 del 2016. Il comma 1 attribuisce alle Regioni e alle province autonome la competenza a provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di rischi per l'incolumità pubblica nonché a promuovere il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni incolti, abbandonati o silenti. Il comma 2 prevede che i proprietari e gli aventi titolo di possesso dei terreni interessati dai processi sopra descritti, dovranno provvedere alla realizzazione degli interventi di gestione necessari per il ripristino o valorizzazione dei propri terreni, coordinatamente e in accordo con gli enti competenti. Nel caso in cui i soggetti proprietari o gli aventi titolo di possesso non abbiano posto in essere gli interventi previsti o non sia possibile raggiungere un accordo o, ancora, nel caso di terreni silenti, il comma 3 stabilisce che le Regioni e le province autonome possono procedere all'attuazione degli interventi di gestione previsti, tramite forme di sostituzione diretta o di affidamento della gestione dei terreni interessati a imprese, consorzi o alle altre forme associative iscritte agli elenchi o albi regionali, o ad altri soggetti pubblici o privati individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.

L'articolo 13 aggiorna la disciplina inerente il materiale forestale di moltiplicazione, già prevista dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 227 del 2001, anche alla luce di quanto stabilito dalle indicazioni europee in materia e, in ambito interno, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". È pertanto attuativo dei criteri



di revisione, armonizzazione, coordinamento, aggiornamento e semplificazione indicati dall'articolo 5, comma 2, lettere c) ed h), della legge n. 154 del 2016. Il comma 1 prevede che la provenienza del materiale di moltiplicazione destinato a fini forestali deve essere certificata, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, adottato in attuazione della direttiva n. 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999. A tal proposito il comma 2, prevede che le Regioni e le province autonome devono aggiornare i registri dei materiali di base di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, in cui devono essere iscritti i materiali forestali di base presenti nel proprio territorio. I dati dei registri dovranno essere inviati dalle Regioni e dalle province autonome al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presso il quale è tenuto il registro nazionale dei materiali di base. Al fine di tutelare la biodiversità del patrimonio forestale nazionale, in relazione alle competenze previste all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il comma 3 individua quali centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale i Centri nazionali carabinieri biodiversità di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco Fontana. Ulteriori centri possono essere individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro della difesa, in numero sufficiente a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico. Il comma 5 individua nella Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386, l'operatore abilitato a redigere e tenere il Registro nazionale dei materiali forestali di base e a coordinare la filiera vivaistica forestale nazionale secondo modalità e criteri da prevedere con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

L'articolo 14 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le Regioni, svolge funzioni di coordinamento e indirizzo nazionale in materia di programmazione, di pianificazione, di gestione e di valorizzazione del patrimonio forestale, oltre che di sviluppo delle filiere forestali, anche ai fini della promozione degli interessi nazionali del settore a livello internazionale ed europeo. A tal fine il Ministero elabora specifiche linee di programmazione, di coordinamento e di indirizzo in materia di politica forestale nazionale in conformità con le indicazioni europee e con gli impegni internazionali. L'articolo è attuativo dei criteri di revisione, armonizzazione, coordinamento, aggiornamento e semplificazione indicati dall'articolo 5, comma 2, lettere c) ed h), della legge n. 154 del 2016.

L'articolo 15 disciplina la materia del monitoraggio, delle statistiche, della ricerca, della formazione e dell'informazione in ambito forestale. È indispensabile, infatti, favorire la conoscenza e il monitoraggio delle componenti forestali e produttive al fine di realizzazione politiche adeguate, efficienti ed efficaci. L'articolo riprende e aggiorna l'articolo 12 del decreto legislativo n. 227 del 2001. È pertanto attuativo dei criteri di revisione e armonizzazione indicati dall'articolo 5, comma 2, lettera h), della legge n. 154 del 2016. Il comma 1 stabilisce che, ai fini statistici, di inventario e di monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e delle filiere del settore, la definizione di foresta è quella adottata dall'Istituto nazionale di statistica e utilizzata per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio. I commi 2, 3 e 4 affidano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'interno, le Regioni e le province autonome e l'Istituto nazionale di statistica, il compito di promuovere l'armonizzazione, il coordinamento e la



digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti il patrimonio forestale, la gestione delle attività di settore e le sue filiere produttive, nonché le informazioni di carattere ambientale. In quest'ottica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone un rapporto pubblico periodico sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore e delle sue filiere produttive, coerentemente con gli standard di monitoraggio e di valutazione definiti dal processo paneuropeo *Forest europe*, nonché utilizzati dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite. Il Ministero promuove, altresì, lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione in ambito forestale in conformità con il Piano strategico per l'innovazione e la ricerca del settore agricolo, alimentare forestale e alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454. Il comma 5 prevede che le Regioni e le province autonome possano promuovere iniziative specifiche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di garantire forme di coordinamento interregionale nello scambio e nel riconoscimento dei programmi, dei titoli e dei crediti formativi nell'ambito della formazione professionale e dell'aggiornamento tecnico degli addetti a vario titolo operanti nel settore forestale.

L'Articolo 16 prevede le disposizioni di coordinamento, comprese le modifiche apportate ad altre norme. La norma è attuativa del criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge n. 154 del 2016 che prevede tra i principi e criteri direttivi il coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

L'Articolo 17 reca disposizioni applicative a garanzia delle regioni a statuto speciale e alle province autonome. Stabilisce che il decreto si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

L'Articolo 18 individua le disposizioni abrogate. La norma è attuativa dell'articolo 5, lettere a) e h) della delega. Si è infatti provveduto ad effettuare una ricognizione della pregressa normativa in materia di foreste individuando la normativa da abrogare.

L'Articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria.



## RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

L'articolo 5, comma 1, della legge citata stabilisce che, al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie al raggiungimento delle predette finalità.

Con particolare riferimento alla selvicoltura ed alle filiere forestali, il comma 2, lettera h), contiene i seguenti principi e criteri direttivi: *"revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"*.

Circa la procedura di adozione, l'articolo 5 prevede, al comma 3, che *"I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28), e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nei termini di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nei termini di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati"*. Il successivo comma 4, infine, prevede che *"Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*.

\*\*\*

Tanto premesso, si riportano di seguito le disposizioni contenute in dettaglio:



L'articolo 1 descrive i principi fondamentali e ispiratori del decreto legislativo in esame. In particolare, il comma 1 stabilisce che la Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico. I commi 3 e 4 evidenziano il carattere multifunzionale e trasversale del patrimonio forestale riconoscendo, al contempo, il ruolo fondamentale della gestione attiva dello stesso e, in particolare, della selvicoltura nel processo di sviluppo socioeconomico delle aree montane e interne del paese, di tutela e conservazione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, e di lotta e adattamento al cambiamento climatico. Dall'articolo in esame, per il suo carattere di norma di principio, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 indica, al comma 1, le finalità perseguite dal presente decreto. Tali finalità sono coerenti con gli indirizzi europei come definiti dalla strategia forestale dell'Unione europea (COM (2013) 659 del 20 settembre 2013) e con gli impegni internazionali sottoscritti dal Governo in materia di clima, ambiente, paesaggio e sviluppo socioeconomico. L'obiettivo di fondo rimane la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nonché lo sviluppo delle filiere locali ad esso collegate. La norma statuisce con chiarezza che la tutela, l'incremento ed il miglioramento del potenziale protettivo e produttivo delle risorse forestali del Paese costituisce interesse pubblico primario. A tal fine, un ruolo fondamentale viene attribuito alla gestione attiva e razionale del patrimonio forestale, che è il principale strumento da utilizzare non solo per la tutela del paesaggio, dell'ambiente, dello spazio naturale e per la protezione e la prevenzione dai rischi naturali di dissesto idrogeologico e incendio, ma anche per valorizzare le potenzialità economiche del bosco, generando posti di lavoro e capacità reddituali necessarie alla permanenza in aree montane e rurale di attività imprenditoriali agrosilvopastorali. Si prevede espressamente che all'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, per quanto concerne la lettera l), relativa alla finalità di promuovere e coordinare la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore e la qualificazione delle imprese, si evidenzia che l'attività di formazione e di aggiornamento degli operai forestali rientra nella competenza delle Regioni, come già previsto dall'articolo 12, comma 2, decreto legislativo n. 227 del 2001, che la gestiscono ed organizzano in totale autonomia, sia con risorse proprie che con interventi cofinanziati dall'Unione europea tramite il Fondo FSE e dal Fondo FEASR, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale. La norma, invece, mira a rispondere alla necessità, evidenziata anche dalla Commissione europea, di realizzare un coordinamento nazionale dei contenuti formativi, al fine di assicurare analoghi livelli di formazione minima degli operatori in tutte le Regioni italiane. Si introduce, quindi, una mera attività di coordinamento e di indirizzo con le Regioni che sarà svolta dalla Direzione foreste del Mipaaf nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando nelle proprie competenze istituzionali. Si segnala, inoltre, che il personale della Direzione foreste è composto da personale proveniente dal soppresso Corpo forestale dello Stato, individuato per transitare nei ruoli del Mipaaf ed esercitare le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 177 del 2016, dunque senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo alla previsione di cui al comma 1, lettere l), relativa alla finalità di promuovere l'attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore



forestale, si evidenzia che la stessa non indica una nuova finalità posta in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La norma, infatti, riprende sostanzialmente l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 227 del 2001 a mente del quale *"Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione forestale anche in conformità al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nonché attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scientifiche operanti nel settore forestale."* Non si attribuisce, quindi, una nuova funzione al Ministero, che continuerà a svolgere una attività che già sta svolgendo, demandandola, però, ad una nuova articolazione interna, ovvero la Direzione foreste. Appare quindi chiaro che tale attività verrà svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso azioni di coordinamento con le Regioni, i ministeri competenti in materia e gli enti di ricerca nazionali e regionali. In particolare tali attività saranno svolte in raccordo con un ufficio del Ministero denominato DISR IV (ricerca e sperimentazione), facente parte della Direzione deputata alle risorse umane, nell'ambito delle risorse ordinarie in dotazione, in raccordo con la Direzione foreste, appartenendo entrambe le articolazioni al medesimo Dipartimento Politiche internazionali, europee e sviluppo rurale. Per quel che concerne, invece, la lettera m), relativa alla finalità di promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale, si rappresenta che anche l'attività di promozione della cultura forestale e dell'educazione ambientale era già prevista dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 227 del 2001. Non si attribuisce, quindi, una nuova funzione al Ministero che continuerà a svolgere una attività che già sta svolgendo, demandandola, però, ad una nuova articolazione interna, ovvero, lo si ribadisce, la Direzione foreste. Appare quindi chiaro che tale attività verrà svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Essa comprende iniziative di divulgazione e diffusione a livello regionale e nazionale, da parte delle amministrazioni competenti e nell'ambito di specifici programmi nazionali, dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea con i Fondi FSE, FEASR e FESR e anche dai molti progetti LIFE. Al fine di rendere efficaci le azioni previste, la Direzione foreste del Ministero, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevede la realizzazione di azioni di coordinamento con le Regioni e i ministeri competenti in materia. Anche questa attività, infatti, rientra nelle competenze istituzionali della ripetuta Direzione.

L'articolo 3 reca le definizioni funzionali a garantire l'attuazione dello schema di decreto. In particolare, al comma 3 viene riproposta e aggiornata la definizione di "bosco" già presente nel decreto legislativo n. 227 del 2001. Tale definizione trova applicazione nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, conducendo così ad un'unica definizione per tutto il territorio della Repubblica. Particolare importanza assume questa scelta nell'applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353, di tutela e prevenzione degli incendi boschivi, e degli articoli 142, comma 1, lettera g), e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di conservazione del paesaggio, nonché delle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017, n. 31, recanti individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata. Infine il comma 4 prevede che le Regioni e le province autonome, nelle



materie di rispettiva competenza, possano adottare una diversa definizione di "bosco", di "aree assimilate a bosco" e di "aree escluse dalla definizione di bosco", purché non venga diminuito il livello di tutela ambientale e di conservazione paesaggistica assicurate alle foreste dalle definizioni nazionali, in quanto presidio fondamentale della qualità della vita. Dall'articolo in esame, per il suo carattere definitorio, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4, al comma 1, definisce le "aree assimilate a bosco", già previste nel decreto legislativo n. 227 del 2001, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato. Tuttavia, come visto, l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le Regioni e le province autonome, nelle materie di competenza, possano adottare una diversa definizione di "aree assimilate a bosco", purché non venga diminuito il livello di tutela ambientale e conservazione paesaggistica assicurate dalla definizione nazionale. Dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5, al comma 1, definisce le "aree escluse dalla definizione di bosco", già previste nel decreto legislativo n. 227 del 2001, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato. Anche in questo caso le Regioni e le province autonome, nelle materie di competenza, possano adottare una diversa definizione di "aree escluse dalla definizione di bosco", purché non venga diminuito il livello di tutela ambientale e conservazione paesaggistica assicurate dalla definizione nazionale. Il comma 2 definisce ciò che non è considerato bosco esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici nonché l'edificazione di nuove costruzioni. Dall'articolo in esame, per il suo carattere definitorio, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 6 introduce i concetti di programmazione e pianificazione forestale. Si tratta di strumenti necessari atti a garantire e migliorare la resilienza dei popolamenti forestali, la qualità dei prodotti legnosi e non legnosi, dei servizi ambientali, a conformarsi agli impegni internazionali di mitigazione e adattamento climatico, salvaguardia ambientale e conservazione paesaggistica. Gli strumenti di pianificazione garantiscono inoltre l'attuazione di una gestione forestale secondo i principi di sostenibilità, limitando così i rischi di origine naturale e antropica. Il comma 1 prevede l'approvazione della Strategia forestale nazionale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per i beni culturali e le attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si tratta di un documento programmatico che, in attuazione degli impegni internazionali e di quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale nazionale e delle sue filiere. Il documento ha validità ventennale ed è soggetto a revisione e aggiornamento quinquennale. In coerenza con la Strategia forestale nazionale, il comma 2 prevede l'adozione, da parte delle Regioni e province autonome, come già previsto nel decreto legislativo n. 227 del 2001, dei Programmi forestali regionali, con i quali si individuano gli obiettivi e si definiscono le relative linee d'azione. I commi 3, 4 e 5, disciplinano i piani forestali di indirizzo territoriale attraverso i quali le Regioni e le province autonome, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei, mirano a individuare, conservare e valorizzare le risorse silvopastorali nonché a coordinare gli strumenti di pianificazione forestale di cui al successivo comma 6.



All'approvazione dei piani forestali di indirizzo territoriale si applicano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Il comma 6 prevede l'adozione da parte delle Regioni e delle province autonome, come già contemplato dal decreto legislativo n. 227 del 2001, dei piani di gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti, al fine di garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle proprietà forestali pubbliche e private. Inoltre, viene specificato che per l'approvazione dei piani di gestione forestale, qualora conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale, non è richiesto il parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento della viabilità forestale di cui al punto A.20 dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Il comma 7 prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano approvate apposite disposizioni quadro per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale e degli strumenti equivalenti. Ciò permette di avere una *baseline* nazionale di riferimento oltre la quale le Regioni e le province autonome possono definire criteri aggiuntivi in relazione alle esigenze amministrative, alle caratteristiche territoriali, ecologiche e socioeconomiche, purché non venga ridotto il livello di tutela individuato. Il comma 10, al fine di poter garantire un efficace coordinamento tra gli strumenti di pianificazione territoriale e forestali vigenti e con particolare riferimento alle aree di pregio, prevede l'elaborazione da parte del Ministero politiche agricole alimentari e forestali di indirizzi quadro per la tutela e gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali" e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, elaborati dalle Regioni. Per tale attività il Ministero si avvale del proprio Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, che opera nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, l'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, istituito con Decreto n. 17070 del 19 novembre 2012 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha il compito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di censire i paesaggi, le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali ritenute di particolare valore o di promuovere attività di ricerca che approfondiscono i valori connessi con il paesaggio rurale, la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione, anche al fine di preservare la diversità bio-culturale. Inoltre elabora i principi generali e le linee guida per la tutela e valorizzazione del paesaggio rurale con particolare riferimento agli interventi previsti dalla politica agricola comune (PAC). Nell'ambito di tale attività, rientra l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali" e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale elaborati dalle Regioni.

L'articolo 7 definisce e disciplina le attività di gestione forestale, così come individuate dalla Risoluzione H1 della seconda Conferenza paneuropea tenutasi a Helsinki nel 1993 nonché recepite dalla normativa nazionale (decreto legislativo n. 221 del 2001) e regionale di settore. In particolare il comma 1 reca la definizione di "attività di gestione forestale". Il comma 2 statuisce che lo Stato,



le Regioni e le province autonome, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sostengono e promuovono le attività di gestione forestale di cui al comma 1. Al riguardo, si rappresenta che il sostegno e la promozione delle attività di gestione forestale rientra nell'attuazione di differenti politiche nazionali e regionali inerenti lo sviluppo economico, lo sviluppo rurale, la tutela e conservazione della biodiversità e del paesaggio, il contenimento e l'adattamento ai cambiamenti climatici, ecc., e viene sostenuta e promossa dallo Stato e dalle Regioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 4 attribuisce alle Regioni e alle province autonome il compito di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, le attività di gestione forestale. Le Regioni e le province autonome, inoltre, disciplinano le attività di gestione delle superfici forestali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio europeo del 21 maggio 1992 e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare, ove non diversamente già disciplinate. Con il comma 5 vengono previste specifiche disposizioni selvicolturali da adottare su tutto il territorio nazionale secondo i criteri di attuazione e garanzia stabiliti dalle Regioni e province autonome al fine di garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio. In particolare, alla lettera a), viene sempre vietata la pratica del taglio a raso nei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalle Regioni, ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco. Alla lettera b), viene sempre vietata la pratica del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui, fatti salvi gli interventi previsti dai piani di gestione forestale o dagli strumenti equivalenti, purché siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultimo intervento e a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco. Al fine di garantire la tutela ambientale, il comma 6 prevede che le Regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, individuino gli interventi di ripristino obbligatori da applicare per le violazioni alla disciplina delle attività di gestione forestale, le eventuali modalità di sostituzione diretta o in affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, dei lavori di ripristino previa occupazione temporanea, senza obblighi di indennità comunque denominata, dei terreni interessati dalle violazioni. Nel caso in cui dalle violazioni in parola derivi invece un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, dovrà procedersi alla riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva e della relativa normativa interna di recepimento. Al fine di riconoscere il ruolo dei gestori forestali nella fornitura di servizi ecosistemici, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, il comma 8 stabilisce che le Regioni e le province autonome possono promuovere sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvoambientali. Il comma 12 dispone che con i piani paesaggistici regionali, ovvero con gli specifici accordi di collaborazione stipulati tra le Regioni e i competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni vengono concordati gli interventi da eseguirsi sui boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di garantire la tutela e la conservazione attiva dei beni e dei valori espressi nel provvedimento di vincolo. Ai fini di uniformità si demanda ad apposite Linee guida nazionali la definizione delle tipologie di interventi consentiti sulle aree ritenute meritevoli di tutela.



Le linee guida sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al riguardo si precisa che il comma in questione ha una valenza esclusivamente giuridica, in quanto mira a predefinire gli interventi ammissibili su boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 citato, con esclusione degli interventi non espressamente previsti. È una norma che mira ad evitare su particolari categorie di boschi interventi non compatibili con il regime di tutela degli stessi. Riguardando l'ammissibilità degli interventi dei privati su boschi soggetti a particolare tutela, dalla norma non derivano oneri per la finanza pubblica. Inoltre, al fine di evitare eccessive differenziazioni all'interno delle Regioni, si prevede che l'individuazione degli interventi ammissibili debba essere effettuata in conformità a delle linee guida nazionali. L'elaborazione di linee guida di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da realizzare di concerto con MIBACT e MATTM, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome, rientra nella loro ordinaria attività amministrativa al fine di garantire una efficace attuazione di pratiche selvicolturali idonee al perseguimento degli obiettivi di conservazione delle aree forestali ritenute paesaggisticamente meritevoli di tutela. Trattandosi di emanazione di linee guida, tale attività viene realizzata nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 disciplina la trasformazione del bosco e la realizzazione delle opere compensative. Il comma 1 definisce la trasformazione del bosco come ogni intervento finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale, che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente. Il comma 2 chiarisce che è vietata l'attività di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stata preventivamente autorizzata, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali, e sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità. Il comma 3 stabilisce che la trasformazione autorizzata del bosco deve essere comunque compensata a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione. Le Regioni e le province autonome stabiliscono con proprio regolamento i criteri per definire le opere e i servizi di compensazione, nonché gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni all'obbligo di compensazione, salva l'ipotesi del danno ambientale per la quale si applicano le misure di riparazione di cui alla direttiva 2004/35/CE e alla relativa normativa interna di recepimento. Il comma 6 stabilisce che, in luogo dell'esecuzione diretta degli interventi compensativi, le Regioni e le province autonome possono prevedere, relativamente agli interventi di trasformazione del bosco che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, che il soggetto autorizzato versi in uno specifico fondo regionale una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o al servizio compensativo previsto. Il



comma 7, infine, prevede che i boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuali e riconosciuti dalle Regioni e province autonome, non possono essere trasformati e non può essere mutata la destinazione d'uso del suolo, fatto salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento. Dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 9 disciplina la viabilità forestale e le opere connesse alla gestione del bosco. La presenza di adeguate infrastrutture al servizio del bosco rappresenta il presupposto non solo per una razionale gestione e tutela forestale, ma anche per lo sviluppo delle attività agrosilvopastorali nonché per garantire interventi ed azioni di prevenzione antincendio efficaci e immediate. Il comma 1 statuisce che la viabilità forestale e silvo-pastorale comprende il complesso di strade, di piste e piazzole forestali a carattere permanente, nonché di piste, di vie di esbosco e piazzole forestali a carattere temporaneo realizzate o da realizzare al servizio di boschi e alpeggi ai fini della tutela e gestione forestale sostenibile. Il comma 3 prevede l'adozione di apposite disposizioni quadro volte a definire i criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale nonché delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale. Le disposizioni quadro sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 10 aggiorna quanto già previsto dal decreto legislativo n. 227 del 2001 e disciplina la promozione e l'esercizio delle attività selvicolturali di gestione. La norma prevede che, al fine di promuovere la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, le Regioni e le province autonome, promuovono la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e istituiscono appositi elenchi o albi nei quali inserire le imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori della selvicoltura, delle utilizzazioni forestali, della gestione e difesa e tutela del territorio, comprese le sistemazioni idraulico-forestali. Per ciò che concerne la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori da parte delle Regioni e province autonome, essa è invero già prevista dalla legislazione vigente, in particolare dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 227 del 2001, a mente del quale "Le Regioni curano la formazione professionale degli addetti a vario titolo operanti nel settore forestale". L'abrogazione del decreto legislativo n. 227 del 2001 impone il recupero di tali attività che ad oggi trovano disciplina nella normativa regionale e sostenute finanziariamente con risorse dedicate delle Regioni e delle province, anche mediante misure di cofinanziamento comunitario previste dalle politiche di sviluppo rurale (fondi FEASR). Pertanto, la promozione della formazione e dell'aggiornamento non ricadeva né ricade su risorse statali. Si inserisce, ad ogni buon conto, una clausola di invarianza finanziaria volta a garantire che, all'attuazione dell'articolo, si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche per quanto riguarda l'istituzione di elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori e forniscono servizi nei settori forestale, ambientale, della selvicoltura e affini da parte delle Regioni



e province autonome, la norma riprende l'articolo 7 del decreto legislativo n. 227 del 2001 ove si stabilisce che *"Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, le Regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio. Tali soggetti possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico"*. L'abrogazione del decreto legislativo n. 227 del 2001 impone il recupero di tale previsione che sino ad oggi è stata recepita nella normativa regionale e attuata con risorse dedicate delle Regioni e delle province, con esclusione di risorse dello Stato. Si inserisca, ad ogni buon conto, una clausola di invarianza finanziaria volta a garantire che all'attuazione dell'articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 5 prevede che le Regioni e le province autonome promuovono l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati nonché la costituzione dei, e la partecipazione ai, consorzi forestali, cooperative o altre forme associative o contrattuali tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri, valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, demani, proprietà collettive e usi civici delle popolazioni. Tali attività favoriscono economie di scala tramite la gestione attiva delle risorse agrosilvopastorali, in un ambito di area vasta. Queste forme di associazionismo e le relative economie di scala, infatti, oltre a incrementare il valore economico e ambientale del patrimonio forestale gestito, consentono la riduzione dei costi di pianificazione e gestione (obbligatori per le proprietà pubbliche), nonché l'ottimizzazione su aree omogenee e non su singole particelle di proprietà, degli impatti ambientali, paesaggistici ed economici degli interventi. Le forme associative di gestione fra proprietari permettono altresì un accesso privilegiato alle misure di cofinanziamento comunitario previste dalle politiche di sviluppo rurale inerenti la copertura dei costi di pianificazione e il sostegno ad interventi selvicolturali di valorizzazione economica e non economica del patrimonio forestale e del capitale naturale (regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013, n. 1305). Un approccio associativo alla gestione delle proprietà forestali viene inoltre sollecitato dalla Strategia forestale Europea (comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 20 settembre 2013, n. 659), in particolare per l'area mediterranea, al fine di garantire azioni di sistema su scale sostenibili, dal punto di vista economico e ambientale nonché per perseguire un diffuso e unitario governo del territorio in attuazione degli impegni internazionali in materia di lotta e adattamento al cambiamento climatico e tutela della biodiversità.

Il comma 6 prevede che i consorzi forestali, le cooperative e le altre forme associative o contrattuali che forniscono in via esclusiva, anche nell'interesse di terzi, lavori e servizi in ambito forestale e nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli. L'equiparazione è già prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 227 del 2001. L'abrogazione del decreto legislativo n. 227 del 2001 comporta il recupero nel presente testo di tale riferimento ormai consolidato e riconosciuto nelle normative di settore nazionali e regionali. Le Regioni e le province autonome hanno la possibilità di definire ulteriori criteri in relazione alle proprie esigenze amministrative e caratteristiche territoriali, ecologiche e socioeconomiche, purché non venga ridotto il livello di tutela individuato con decreto ministeriale. Infine il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con le Regioni e le province autonome, prevede azioni volte a contrastare il commercio di legname e dei



prodotti in legno di provenienza illegale in attuazione degli indirizzi internazionali, dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 del Consiglio europeo del 20 dicembre 2005, (UE) n. 995/2010 del Parlamento e del Consiglio europeo del 20 ottobre 2010 e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 7 e 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 demanda alle Regioni e alle province autonome il compito di valorizzare i prodotti forestali spontanei non legnosi, al fine di promuovere nuove filiere economiche legate alla gestione nonché alla tutela del patrimonio forestale. Si prevede inoltre che i diritti di uso civico di raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi sono equiparati alla raccolta occasionale non commerciale, qualora non diversamente previsto dal singolo uso civico. I prodotti forestali spontanei non legnosi del bosco (essenzialmente funghi e tartufi, ma anche mirtilli, lamponi, fragole, lumache, alcune tipologie di piante commestibili e officinali) sono ad oggi raccolti liberamente con prelievo occasionale non commerciale e destinati, quindi, all'autoconsumo del nucleo familiare nei limiti di quantità e di tempo fissati dalle norme regionali con specifica autorizzazione (es. patentino per la raccolta dei funghi). Attualmente, nelle aree sottoposte ad uso civico, sempre che i responsabili non dispongano diversamente con statuto, i diritti di raccolta non sono ricondotti alla medesima normativa: essi, dunque, non comportano alcun versamento né al proprietario del fondo né all'Erario, come diversamente è previsto dalle norme regionali sul prelievo occasionale non commerciale. Le singole legislazioni regionali, non richiamando espressamente il principio sui diritti di raccolta per gli usi civici, hanno creato alcuni conflitti interpretativi che l'articolo 11, uniformando la disciplina, si propone di dirimere. L'equiparazione dei diritti di uso civico di raccolta dei prodotti forestali spontanei alla raccolta occasionale non commerciale consente la loro sottoposizione alla disciplina autorizzatoria e di relativi costi, nei limiti di quantità e di tempo fissati dalle norme regionali, favorendo inoltre un contrasto alla raccolta e commercializzazione illegale di questi prodotti. Non vi sono riflessi negativi sulle finanze pubbliche, piuttosto possibili nuove entrate derivanti dalla estensione del meccanismo autorizzatorio.

L'articolo 12 disciplina la sostituzione della gestione e il conferimento delle superfici forestali. Il comma 1 attribuisce alle Regioni e alle province autonome la competenza a provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di rischi per l'incolumità pubblica nonché a promuovere il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni incolti, abbandonati o silenti. Il comma 2 prevede che i proprietari e gli aventi titolo di possesso dei terreni interessati dai processi sopra descritti, dovranno provvedere alla realizzazione degli interventi di gestione necessari per il ripristino o valorizzazione dei propri terreni, coordinatamente e in accordo con gli enti competenti. Nel caso in cui i soggetti proprietari o gli aventi titolo di possesso non abbiano posto in essere gli interventi previsti o non sia possibile raggiungere un accordo o, ancora, nel caso di terreni silenti, il comma 3 stabilisce che le Regioni e le province autonome possono procedere all'attuazione degli interventi di gestione previsti, tramite forme di sostituzione diretta o di affidamento della gestione dei terreni interessati a imprese, consorzi o alle altre forme associative iscritte agli elenchi o albi regionali, o ad altri soggetti pubblici o privati individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



L'articolo 13 aggiorna la disciplina inerente il materiale forestale di moltiplicazione, già prevista dal decreto legislativo n. 227 del 2001, anche alla luce di quanto stabilito con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". Il comma 1 prevede che la provenienza del materiale di moltiplicazione destinato a fini forestali deve essere certificata, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, adottato in attuazione della direttiva n. 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999. A tal proposito il comma 2, prevede che le Regioni e le province autonome devono aggiornare i registri dei materiali di base di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, in cui devono essere iscritti i materiali forestali di base presenti nel proprio territorio. I dati dei registri dovranno essere inviati dalle Regioni e dalle province autonome al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presso il quale è tenuto il registro nazionale dei materiali di base. Al fine di tutelare la biodiversità del patrimonio forestale nazionale, in relazione alle competenze previste all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il comma 3 individua quali centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale i Centri nazionali carabinieri biodiversità di Pieve S. Stefano, Peri e Bosco Fontana. Ulteriori centri possono essere individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro della difesa, in numero sufficiente a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico. Il successivo comma 4 statuisce inoltre che i centri in parola sono abilitati alla certificazione ufficiale delle analisi sulla qualità dei semi forestali. Le due norme riprendono l'articolo 10 del decreto legislativo n. 227 del 2001 e si rendono necessarie al fine di coordinare la citata previsione con le modifiche ordinamentali introdotte dal decreto legislativo n. 177 del 2016. In ogni caso, al fine di escludere l'insorgenza di eventuali oneri per la finanza pubblica, l'articolo 13 viene integrato con un comma aggiuntivo che prevede di far fronte alla attuazione della disposizione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 5 individua nella Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386, così come sostituito con il presente decreto, l'operatore abilitato a redigere e tenere il Registro nazionale dei materiali forestali di base e a coordinare la filiera vivaistica forestale nazionale secondo modalità e criteri da prevedere con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si rinvia al successivo articolo 16 per ciò che riguarda specificamente la Commissione e gli aspetti finanziari della disposizione, specificando sin d'ora che sia il Registro predetto che la Commissione erano già previsti dal decreto legislativo n. 386 del 2003. Circa le spese di funzionamento della Commissione si rinvia a quanto espressamente statuito all'articolo 16, comma 4, lettera b) del presente decreto, con la precisazione che, in ogni caso, anche l'attività di istituzione e tenuta dei registri avviene avvalendosi materialmente delle strutture del Ministero e, in particolare, delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla neo istituita Direzione foreste e, quindi, disponibili a legislazione vigente, essendo attività riconducibili alle competenze istituzionali alla stessa attribuite. Il comma 6, infatti, statuisce che all'attuazione dell'articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



L'Articolo 14 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le Regioni, svolge funzioni di rappresentanza in ambito internazionale ed europeo nonché di coordinamento e indirizzo nazionale in materia di programmazione, di pianificazione, di gestione e valorizzazione del patrimonio forestale oltre che di sviluppo delle filiere forestali. A tal fine il Ministero elabora specifiche linee di programmazione, di coordinamento e di indirizzo in materia di politica forestale nazionale in conformità con le indicazioni europee e con gli impegni internazionali. La possibilità di istituire specifici tavoli di settore o filiera, prevista al comma 3, è funzionale a garantire il coordinamento territoriale o settoriale per la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale e a favorire lo sviluppo delle diverse componenti delle filiere forestali. La norma mira a valorizzare l'interlocazione tra istituzioni pubbliche ed operatori del settore che, in quanto portatori di interessi, è opportuno ascoltare al fine di meglio comprendere le rispettive esigenze e adottare conseguenti provvedimenti con esse coerenti. Si tratta in realtà di forme di confronto già attive da diversi anni e che coinvolgono gli ambiti di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In particolare, si segnala che già nel 2012 è stato istituito il Tavolo di filiera legno (Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 dicembre 2012, n. 18352, ove si dispone, all'articolo 4, che il tavolo non comporta oneri per la finanza pubblica) in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ratificato nella seduta del 19 aprile 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tali tavoli costituiscono un importante modello di *governance* pubblica per l'attivazione e attuazione di efficaci politiche settoriali. Al fine di garantire un'azione unitaria si prevede un coordinamento con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la partecipazione dello stesso ai suddetti tavoli. Ad ogni buon conto, si inserisce una clausola di invarianza finanziaria che prevede di far fronte all'attuazione dell'articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si prevede, altresì, che ai partecipanti agli organismi di cui al comma 3 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. Si evidenzia, inoltre, che nel presente decreto non sono dettagliate indicazioni sulla composizione dei tavoli in questione poiché si rischierebbe di invadere le competenze delle Regioni in materia. La competenza all'istituzione di detti tavoli, infatti, è attribuita dalla norma alle Regioni e Province autonome che, qualora ritenessero di attivarli, vi procederanno coordinatamente con il Ministero. A sua volta, il Ministero ha solamente la facoltà di partecipare ai tavoli regionali con un proprio rappresentante.

L'Articolo 15 disciplina la materia del monitoraggio, delle statistiche, della ricerca, della formazione e dell'informazione in ambito forestale. È indispensabile, infatti, favorire la conoscenza e il monitoraggio delle componenti forestali e produttive al fine di realizzazione politiche adeguate, efficienti ed efficaci. Il comma 1 stabilisce che, ai fini statistici, di inventario e di monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e delle filiere del settore, la definizione di foresta è quella adottata dall'Istituto nazionale di statistica e utilizzata per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio. I commi 2, 3 e 4 affidano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'interno, le Regioni e le province autonome e l'Istituto nazionale di statistica, il compito di promuovere l'armonizzazione, il coordinamento e la digitalizzazione delle informazioni statistiche e



cartografiche inerenti il patrimonio forestale, la gestione delle attività di settore e le sue filiere produttive, nonché le informazioni di carattere ambientale. Al riguardo, si precisa che in ambito forestale risultano carenti le basi statistiche necessarie per conoscere struttura e dinamica (temporale e spaziale) del settore. Le diverse amministrazioni coinvolte hanno già, a vario titolo, la competenza di raccogliere e divulgare dati e notizie in campo forestale. La norma prevede di innovare, in attuazione del principio di leale collaborazione, il ruolo del Mipaaf attraverso la neonata Direzione foreste, per il coordinamento della raccolta dei dati e la sua pubblicazione, conseguendo risparmi di spesa, evitando duplicazioni inutili sia nel momento della raccolta, sia nel momento della archiviazione, elaborazione e pubblicazione. Al riguardo, infatti, si precisa che le Regioni e l'Istituto nazionale di statistica già raccolgono autonomamente dati in materia forestale; tale attività, tuttavia, non è svolta in maniera coordinata conducendo, a volte, all'acquisizione di dati ridondanti o difficilmente assemblabili. È pertanto necessaria un'azione di coordinamento, peraltro già avviata, tra i diversi attori istituzionali coinvolti che, con questa norma, il Mipaaf intende svolgere tramite la neo istituita Direzione foreste, coordinando l'attività di raccolta, acquisendo i dati raccolti dagli altri attori istituzionali e provvedendo alla pubblicazione degli stessi sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) già attivo presso il Ministero. Tutto ciò, coerentemente con le nuove sfide poste al Paese dai cambiamenti del clima e dalle relative, importanti, conseguenze economiche e sociali. È pertanto necessario un aggiornamento della raccolta ed elaborazione dati in questo settore, anche in ottemperanza agli impegni internazionali del Paese quali, a titolo esemplificativo, gli Accordi di Doha, che prevedono la fornitura annuale di una complessa serie di dati forestali ed ambientali. L'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, quindi, saranno raggiunte nel settore statistico grazie a una semplice azione di coordinamento che verrà realizzata nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente o senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso attività di consultazione e coordinamento tra i diversi attori coinvolti, rientrando, le stesse attività, che sono già in corso di realizzazione, nelle competenze istituzionali della neo istituita Direzione foreste. La necessità di un progetto strutturato atto a colmare i gap informativi che con il tempo hanno assunto una dimensione importante stimola a velocizzare il processo di convergenza verso un piano di azione che possa rilanciare la rilevazione e divulgazione dei dati. In quest'ottica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone un rapporto pubblico periodico sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore e delle sue filiere produttive, coerentemente con gli standard di monitoraggio e di valutazione definiti dal processo paneuropeo *Forest europe*, nonché utilizzati dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite. Il Ministero promuove, altresì, lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione in ambito forestale in conformità con il Piano strategico per l'innovazione e la ricerca del settore agricolo, alimentare forestale e alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454. Il comma 5 prevede che le Regioni e le province autonome possano promuovere iniziative specifiche d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di garantire forme di coordinamento interregionale nello scambio e nel riconoscimento dei programmi, dei titoli e dei crediti formativi nell'ambito della formazione professionale e dell'aggiornamento tecnico degli addetti a vario titolo operanti nel settore forestale. Dall'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



L'articolo 16 prevede le disposizioni di coordinamento. In particolare, con riferimento al comma 1 con cui si amplia l'elenco degli alberi monumentali inserendo i boschi vetusti, si precisa, sotto il profilo finanziario, che, ferme restando le competenze già delineate dalla legge n. 10 del 2013, la presente norma si limita ad aggiungere i boschi vetusti quale oggetto di censimento e conseguente tutela. Ciò peraltro non incide nemmeno astrattamente sulla quantità e qualità delle competenze e sulla quantità e qualità delle relative attività: trattasi esclusivamente di una scelta tecnica, destinata a ricomprendere un tipo di alberi e boschi (quelli vetusti) che nella precedente normativa non erano ritenuti meritevoli di particolare tutela. Il comma 2, lettera a), prevede di sostituire l'articolo 11, comma 4; del decreto legislativo n. 386 del 2003 attribuendo all'Osservatorio nazionale per il pioppo la competenza per l'iscrizione dei cloni del pioppo nel registro nazionale dei materiali di base, in sostituzione della Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, di adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura adottata a Roma il 20 novembre 1959, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969. La citata convenzione è stata modificata dalla terza sessione speciale della Commissione del 15 novembre 1977 e approvata dalla diciannovesima Conferenza della FAO che prevede che ogni Stato membro costituisca una Commissione nazionale per il Pioppo o un organismo equivalente. Si inserisce, inoltre, una clausola di invarianza finanziaria che prevede che dalla partecipazione all'Osservatorio nazionale per il pioppo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si specifica che ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. Il comma 2, lettera e), prevede di sostituire il precedente articolo 14 del decreto legislativo n. 386 del 2003, modificando alcune disposizioni relative alla Commissione tecnica come originariamente prevista. In particolare, per i profili finanziari, si rileva l'eliminazione dell'originario comma 6, laddove si prevedeva che i componenti della Commissione avessero diritto ad un gettone di presenza e che agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento si facesse fronte con le risorse già previste per la Commissione nazionale. In tal modo, non sussiste più alcun dubbio sulla possibilità che la Commissione tecnica *de qua* comporti oneri per la finanza pubblica, nemmeno in termini di spese di funzionamento o rimborso spese per i componenti. Si è ritenuto comunque di precisare espressamente che ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese. Si chiarisce, inoltre, sia al comma 1 che al nuovo comma 7, che la Commissione è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In altri termini, la modifica introdotta rispetto alla precedente disciplina espressamente esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Invero, a parte la considerazione per cui la norma ripropone, con alcune modifiche, una Commissione che era già prevista dal 2003, deve rilevarsi che la stessa sarà istituita presso il Ministero e si avvarrà, per l'espletamento delle sue funzioni, delle strutture logistiche e del supporto materiale e di segreteria che verrà messo a disposizione dalla Direzione foreste. Nessun costo, quindi, può essere ricondotto alla sua istituzione o al suo funzionamento, anche considerando che, come visto, ai membri non spetta alcun emolumento o rimborso spese. Dall'articolo in esame, quindi, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



**L'Articolo 17** reca disposizioni applicative e stabilisce che il decreto si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

**L'Articolo 18** individua le disposizioni abrogate. In particolare si è provveduto ad effettuare una ricognizione della pregressa normativa in materia di foreste provvedendo ad abrogare le disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita.

**L'Articolo 19** reca la clausola di invarianza finanziaria.

In verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 della legge 11 dicembre 1987, n. 476 in



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

11 DIC. 2017





## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Amministrazione proponente:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**Titolo del provvedimento:** Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

**Referente:** Dott.ssa Anna Iele – Ufficio legislativo Tel. 0646655045

e-mail [a.iele@politicheagricole.it](mailto:a.iele@politicheagricole.it)

Dott.ssa Federica Agati – Ufficio legislativo Tel. 0646653269

e-mail [f.agati@politicheagricole.it](mailto:f.agati@politicheagricole.it)

### PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

#### 1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

Con particolare riferimento alla selvicoltura ed alle filiere forestali, il comma 2, lettera h), contiene i seguenti principi e criteri direttivi: *“revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”*.

Lo schema proposto è coerente con la delega e i principi e i criteri in essa contenuti. Il provvedimento, infatti, attua la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale anche in coerenza con le previsioni contenute nella normativa europea, introducendo nel diritto interno previsioni di dettaglio coerenti con le finalità della delega e prevede l'abrogazione espressa della disciplina legislativa nazionale, che viene integralmente sostituita alla luce, sempre, dei principi e criteri contenuti nell'articolo 5, sopra citato.

In sintesi, gli obiettivi principali dell'intervento regolatorio sono i seguenti:

- 1) promuovere su tutto il territorio nazionale la tutela e la gestione attiva e razionale del bene bosco, nell'interesse dell'individuo e della collettività, garantendo il recupero ecologico e produttivo dei terreni degradati e abbandonati, il presidio del territorio, la sicurezza

idrogeologica e la prevenzione dagli incendi boschivi, la salvaguardia del paesaggio e della biodiversità, la lotta ai cambiamenti climatici nonché lo sviluppo socioeconomico e la crescita occupazionale delle aree montane, interne e rurali del paese, riducendo l'approvvigionamento di materiale legnoso da paesi terzi e valorizzando le filiere produttive, ambientali e sociali locali, legate alla gestione del bosco;

- 2) rafforzare la funzione di coordinamento istituzionale svolta dallo Stato nei confronti delle regioni e delle autonomie locali direttamente e indirettamente competenti sulla materia forestale, al fine di un più efficace contemperamento delle esigenze pubbliche e private ed al fine di poter garantire un efficace perseguimento degli impegni internazionali e degli indirizzi europei sottoscritti dal Governo italiano;
- 3) formulare chiari indirizzi nazionali di riferimento su programmazione, pianificazione, tutela e gestione attiva del patrimonio forestale nazionale, coerentemente con gli impegni internazionali e degli indirizzi europei sottoscritti dal Governo italiano;
- 4) definire, di concerto con le regioni e i ministeri competenti, i criteri normativi e operativi minimi e comuni per tutto il territorio nazionale su specifici temi oltre i quali ogni regione, in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socioeconomiche, può normare purché non venga diminuito il livello di tutela ambientale e conservazione paesaggistica assicurato alle foreste dalla normativa nazionale, assicurando altresì il perseguimento degli impegni internazionali e degli indirizzi europei in materia di foreste, ambiente, clima e paesaggio;
- 5) portare in ambito internazionale ed europeo un'unica posizione nazionale in materia forestale che possa rappresentare l'intero Paese e che trovi nelle specificità ecologiche, paesaggistiche, economiche e culturali regionali un'attuazione puntuale ed efficace.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante "Deleghe al governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale".

L'articolo 5 della sopra citata legge, in particolare, ai fini della semplificazione e del riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali, delega il governo ad adottare uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un codice agricolo e in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.

Sul piano del diritto interno e con riguardo alla normativa legislativa di rango primario, è attualmente vigente il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante disposizioni in materia di orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La disciplina dettata dal decreto in parola necessita di una revisione alla luce della sopravvenuta regolamentazione europea e internazionale nonché delle mutate esigenze socio-economiche, culturali e ambientali legate allo sviluppo delle filiere forestali.

## **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.**

Lo schema di decreto legislativo in esame intende attuare il riordino della materia nazionale di indirizzo forestale sostituendo integralmente il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, (recante "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) ed introducendo innovativi approcci concettuali e nuovi strumenti operativi.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento è pienamente compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto sia nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo sia in relazione al riparto di competenze legislativa tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento normativo è conforme al riparto di competenze previsto dalla normativa vigente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Le disposizioni del decreto in esame non violano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, primo comma e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Lo schema di decreto in parola non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Ad oggi, non risulta alcun disegno di legge vertente su materia analoga assegnato all'esame della Camera (XIII Commissione Agricoltura) e del Senato (IX Commissione Agricoltura).

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto della presente proposta normativa.

**PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Sul piano del diritto dell'Unione europea il presente decreto è stato elaborato tenendo conto della delle Politiche di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 nonché della Strategia Forestale Europea del 2013 (COM (2013) 659 final del 20.9.2013). A livello internazionale si è tenuto conto degli impegni assunti dall'Italia nei seguenti contesti: il Processo MCPFE, ora Forest Europe; il Forum sulle Foreste delle Nazioni Unite – UNFF; la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) di

Rio del 1992; la Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica (CBD), firmata il 5 giugno 1992, ratificata e resa esecutiva con la legge 14 febbraio 1994, n. 124; la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione (UNCCD); la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), firmata a New York il 9 maggio 1992, ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 65 e il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997, sui mutamenti climatici, ratificato con la legge 1° giugno 2002, n. 120; la "Dichiarazione autorevole di principi giuridicamente non vincolante per un consenso globale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di ogni tipo di foresta", adottata nell'ambito della Conferenza di Rio; la Convenzione delle Alpi quale trattato internazionale sottoscritto nel 1991 dai Paesi alpini e dall'UE, ratificata dall'Italia con legge 14 ottobre 1999, n.403; la Convenzione Europea del Paesaggio firmata il 19 luglio 2000 e ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14 nonché La dichiarazione sulla diversità bioculturale adottata a Montreal Canada il 10 Giugno 2010.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.**

Non sono pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

**PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Si è ritenuto di indicare le definizioni di: patrimonio forestale nazionale; gestione forestale sostenibile; pratiche selvicolturali; prodotti forestali spontanei non legnosi; sistemazioni idraulico-forestali; viabilità forestale e silvo-pastorale; terreni abbandonati o incolti; terreni silenti prato permanente; pascolo permanente; pascolo arborato; bosco da pascolo e arboricoltura da legno.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel presente provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai provvedimenti medesimi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

In questa proposta normativa non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Essendo state esplicitate le abrogazioni, l'intervento non reca effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

All'articolo 2, comma 2, del presente decreto si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed in coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, fornisce gli indirizzi e assicura il coordinamento delle attività necessarie a garantire il perseguimento unitario e su tutto il territorio nazionale delle finalità del provvedimento.

All'articolo 6, comma 1, si prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la *Strategia forestale nazionale*.

All'articolo 6, comma 7, si prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, adottato di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate apposite disposizioni quadro per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale. Le regioni e le province

autonome sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni quadro di cui al presente comma entro 180 giorni dalla loro pubblicazione.

All'articolo 7, comma 11, si prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposite disposizioni quadro per la definizione di criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del presente decreto. Le regioni e le province autonome sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni quadro di cui al precedente periodo, entro 180 giorni dalla loro pubblicazione.

All'articolo 7, comma 12, si prevede l'adozione di linee guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

All'articolo 9, comma 3, si prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvate apposite disposizioni quadro per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.

All'articolo 10, comma 8, si prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite apposite disposizioni quadro per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali nonché dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale, in coerenza con gli indirizzi europei.

All'articolo 13, comma 3, si prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati ulteriori centri rispetto a quelli di cui al primo periodo, in numero e modalità sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico, ed è loro riconosciuta la qualifica di Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.

All'articolo 13, comma 5, si prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si provvede a definire le modalità di coordinamento della filiera vivaistica forestale nazionale.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di**

**commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche aggiuntive da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

Referenti: Dott.ssa Anna Iele – Ufficio legislativo Tel. 06 4665 5045 e-mail [a.iele@politicheagricole.it](mailto:a.iele@politicheagricole.it)

Dott.ssa Federica Agati – Ufficio legislativo Tel. 06 4665 3269 e-mail [f.agati@politicheagricole.it](mailto:f.agati@politicheagricole.it)

### *SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione*

*A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

La materia forestale è una materia di interesse strategico per l'Italia e sempre più trasversale a diverse politiche anche in considerazione degli impegni internazionali<sup>1</sup> sottoscritti dal Governo italiano e degli obblighi e delle indicazioni europee in materia ambientale, sviluppo sostenibile e bioeconomia, lotta e adattamento al cambiamento climatico, efficienza energetica, conservazione della biodiversità, tutela del paesaggio, cooperazione, commercio e trasformazione dei prodotti forestali che hanno influenzato e che influenzeranno le scelte politiche del nostro Paese. Inoltre, vi è l'urgenza di poter rispondere efficacemente alle attuali necessità di tutela e prevenzione idrogeologica e antincendio, e alle moderne esigenze economiche e occupazionali del territorio nazionale.

È importante evidenziare che il patrimonio forestale italiano, quale componente del capitale naturale del Paese, e i settori economici ad esso collegato, presentano importanti potenzialità produttive, occupazionali e di sviluppo socioeconomico per i territori montani e rurali delle Aree interne del Paese, senza trascurare i benefici ambientali che una attiva gestione forestale sostenibile garantisce a tutta la società attraverso l'erogazione di servizi ecosistemici, quali ad esempio la tutela dal dissesto idrogeologico e la prevenzione dagli incendi boschivi. Tale concetto è ribadito anche dalla Strategia Forestale Europea del 2013 (COM(2013)659 final del 20.9.2013) e dalle Politiche di sviluppo rurale (regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013). In particolare, i "Servigi senza prezzo o esternalità positive", ottenibili da una

<sup>1</sup> Processo MCPFE, ora Forest Europe, il Forum sulle Foreste delle Nazioni Unite – UNFF, la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) di Rio del 1992; Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica (CBD), adottata il 5 giugno 1992, ratificata e resa esecutiva con la legge 14 febbraio 1994, n. 124; la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione (UNCCD); la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici UNFCCC), adottata a New York il 9 maggio 1992, ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 65 e il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997, sui mutamenti climatici, ratificata e resa esecutiva con la legge 1° giugno 2002, n. 120, nonché la «Dichiarazione autorevole di principi giuridicamente non vincolante per un consenso globale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di ogni tipo di foresta», adottata nell'ambito della Conferenza di Rio, nonché la Convenzione delle Alpi quale trattato internazionale sottoscritto nel 1991 dai Paesi alpini e dall'UE, ratificata dall'Italia con Legge 14 ottobre 1999, n.403. La Convenzione Europea del Paesaggio adottata il 19 luglio 2000 e ratificata dall'Italia con la Legge n.14 il 9 gennaio 2006. La dichiarazione sulla diversità bioculturale adottata a Montreal Canada il 10 Giugno 2010.

gestione attiva e sostenibile, che definiscono la multifunzionalità del patrimonio forestale (servizi ricreativi, sociali, culturali e ambientali), sono sempre più riconosciuti e richiesti dalla società moderna. Inoltre, i beni e i prodotti forestali della selvicoltura rappresentano la base produttiva di importanti settori economici (costruzioni, pannelli, industria cartaria, riciclo, energia, commercio, agricoltura, ecc...).

Al riguardo, si evidenzia che il patrimonio forestale italiano copre circa il 39 per cento della superficie territoriale nazionale (11.778.249 ha, dati Registro IUTI 2017 - Centro A.r.I.À. Università degli Studi del Molise), ed è parte costituente delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturali del Paese, ma anche del suo patrimonio storico-culturale, identitario ed economico. Negli ultimi sessanta anni si stima che la superficie forestale nazionale si sia triplicata, occupando principalmente i terreni agricoli e pascolivi abbandonati nelle aree montane e rurali del paese (la Superficie Agricola Utilizzabile - SAU - tra il 1971 e il 2010, a fronte di una crescita della popolazione del 10 per cento, è diminuita di circa il 28 per cento - pari a circa 5 milioni di ettari - e nel 2012 era pari a 12,9 milioni di ettari - censimenti agricoltura ISTAT). Nonostante il progressivo aumento negli anni della superficie forestale, non si è assistito ad un parallelo incremento degli investimenti di gestione e utilizzazione boschive sul territorio, anche se il sistema Paese può vantare una fiorente industria legata alla lavorazione del legno con circa 100 mila aziende e oltre 450.000 addetti, ma che importa oltre l'85 per cento delle materie prime dall'estero.

L'elevata diversità specifica e fisionomica, aggiunta alle difficoltà orografiche, contraddistingue i nostri boschi da quelli di molti altri paesi europei, rendendoli molto pregiati dal punto di vista della diversità ambientale, ma anche più complessi da gestire e quindi meno redditizi da un punto di vista produttivo. La loro bassa produttività dipende, principalmente, da fattori esogeni quali: la complessa e inadeguata normativa; la sovrapposizione di ruoli e competenze istituzionali nella valorizzazione e la tutela; la disorganizzazione del processo produttivo; l'elevata frammentazione fondiaria che caratterizza molte aree del Paese; le ridotte dimensioni medie delle proprietà forestali e la loro scarsa infrastrutturazione viaria al servizio delle attività agrosilvopastorali.

In particolare, per quanto riguarda l'inadeguatezza della normativa, si evidenzia che il decreto legislativo n. 227 del 2001 è l'attuale testo normativo di indirizzo e coordinamento per la gestione forestale. Nel corso degli ultimi 16 anni, tuttavia, si sono susseguiti numerosi interventi regolatori a livello europeo che hanno riguardato non solo la tutela del bosco sotto il profilo ambientale e paesaggistico ma hanno anche recato una disciplina di indirizzo con riferimento alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, alla produzione di energia da biomasse lignocellulosiche e al ruolo della gestione forestale nello sviluppo socioeconomico delle aree rurali e nelle azioni rivolte al contenimento e adattamento al cambiamento climatico con particolare riferimento alla prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi. L'attuale legislazione in materia forestale risulta strettamente legata e condizionata da normative vincolistiche di tutela e salvaguardia di altri interessi (ambiente, cultura e paesaggio, difesa del suolo, ecc.) che, quindi, marginalizzano l'interesse altrettanto fondamentale alla gestione sostenibile della risorsa forestale. In contrasto con gli indirizzi dell'Unione europea, quindi, non vengono concretamente valorizzate le attività di gestione e utilizzazione del patrimonio forestale, pubblico e privato, quali strumenti imprescindibili per garantire la tutela del bosco intesa, a livello internazionale ed europeo, come conservazione e valorizzazione del bene pubblico bosco, con

conseguente detrimento delle attività produttive legate allo sviluppo delle filiere forestali. Inoltre l'Italia ha sottoscritto numerose convenzioni internazionali in materia di tutela della biodiversità, conservazione del paesaggio e lotta al cambiamento climatico che vedono nella gestione forestale sostenibile dei boschi il principale strumento per l'attuazione e il perseguimento degli obiettivi sottoscritti. Questi accordi prevedono e richiedono, per la loro concreta attuazione, non solo una diffusa gestione delle proprietà forestale ma anche un'accurata attività di pianificazione e di gestione della risorsa forestale. Al contrario, ad oggi, risulta sottoposto a pianificazione solamente il 15 per cento della superficie forestale nazionale della quale si stima inoltre che per il 60 per cento abbia ormai oltrepassato i normali turni di gestione colturale presentando un insostenibile livello di abbandono (INFC2005). Inoltre, la mancanza di un coordinamento nazionale in materia forestale e la competenza costituzionale in materia di gestione del territorio affidata alle regioni ha portato ad una inefficace attuazione dei dettami normativi in materia non solo di tutela dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006), conservazione del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004) e del dissesto idrogeologico (Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, attualmente vigente e recepito dalle normative regionali), ma anche di sviluppo delle filiere legate alla valorizzazione del patrimonio forestale. Si registra infatti, un complesso e disomogeneo panorama di norme regionali in materia di gestione forestale che ha comportato negli ultimi anni sperequazioni nell'attivazione e attuazione degli interventi previsti in particolare dalle politiche di sviluppo rurale nei periodi di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2013-2014.

Per quanto concerne, invece, le sovrapposizioni di competenze, l'attuale quadro normativo è caratterizzato da competenze non perfettamente coordinate tra i diversi livelli di governo. Infatti, sulle aree boschive possono intervenire, senza alcun coordinamento, le autorità statali competenti sotto il profilo ambientale e paesaggistico, le autorità regionali competenti per l'attività di valorizzazione e gestione della risorsa forestale oltre che autorità locali per ciò che concerne gli interventi di protezione civile. Tale situazione è dovuta alla mancanza di un coordinamento normativo e istituzionale nazionale ed ha generato incertezze, contenziosi e appesantimento negli iter burocratici, a detrimento degli operatori del settore impegnati nelle attività selvicolturali e di gestione del bosco, con la conseguente inefficace attuazione delle politiche di sviluppo, di gestione e tutela del territorio.

Per quanto riguarda il processo produttivo, il sistema nazionale pur vantando una fiorente e attiva industria di trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, non riesce ad utilizzare efficacemente ed efficientemente, e quindi valorizzare, le materie prime nazionali, privilegiando i mercati esteri per l'acquisto delle materie grezze. Le imprese di gestione e utilizzazione del bosco, primo anello del processo produttivo delle filiere forestali, non hanno una forte rappresentanza associativa di categoria e, quindi, non vi è una adeguata organizzazione dell'offerta nell'ambito della filiera. Il valore dei prodotti legnosi nazionale rimane poco competitivo rispetto ai mercati europei e internazionali a causa della scarsa continuità e certezza negli approvvigionamenti e in particolare per gli elevati costi di gestione dovuti soprattutto alla inadeguata rete infrastrutturale e viaria al servizio delle attività agrosilvopastorali (l'Italia ha una presenza di strade forestali in metri lineari per km quadrato di 1/3 rispetto alla Francia alpina, 1/4 rispetto all'Austria e all'area dei Pirenei spagnoli). Ad aumentare i costi di gestione contribuisce inoltre l'elevata frammentazione fondiaria delle proprietà forestali private (il CREA stima una

superficie media delle proprietà forestali private di poco superiore ai 3,2 ettari con oltre 2 milioni di proprietari) che risultano per oltre il 60 per cento abbandonate da un punto di vista colturale e di cui si stima che per oltre il 35 per cento il proprietario non sia più individuabile o reperibile a seguito di apposita istruttoria.

L'abbandono da parte della popolazione delle aree interne e la perdita delle tradizionali pratiche colturali, che ha caratterizzato la seconda metà del secolo scorso, è probabilmente alla base della situazione critica che vive oggi il territorio, il patrimonio forestale e l'intero settore forestale nazionale. Tali problematiche incidono fortemente non solo sui costi della gestione e delle utilizzazioni, riducendo l'interesse economico da parte dei singoli proprietari e incrementando così l'abbandono gestionale di molti boschi, ma anche sui danni generati a beni, infrastrutture e persone da eventi calamitosi, quali incendi e dissesto idrogeologico. Il fenomeno della frammentazione è oggi particolarmente evidente su quelle proprietà che, attualmente private (65 per cento della superficie forestale nazionale), sono sostanzialmente da considerare "polverizzate", in quanto - ancorché non ulteriormente divise a catasto - appartengono a molteplici eredi che spesso non conoscono il proprio bene né tanto meno le relative problematiche gestionali ed, a volte, sono ormai irreperibili.

La mancata gestione del patrimonio forestale contribuisce, inoltre, al verificarsi di fenomeni di incendio e di dissesto oltre che di instabilità dei versanti (su 712.000 frane censite in Europa nel 2012, 486.000 ricadono nel territorio italiano di cui oltre l'80 per cento è localizzato nei territori montani). Tali fenomeni sono spesso accompagnati da repentini cambiamenti delle condizioni climatiche, con gravi problemi di sicurezza, incolumità pubblica e di diffusione di fitopatologie, tutela e mantenimento degli equilibri ecologici.

Al contrario, gli indirizzi internazionali, paneuropei ed europei ribadiscono come la tutela e la valorizzazione della risorsa forestale sia strettamente collegata a una corretta gestione basata sui criteri di Gestione Forestale Sostenibile, in cui la tutela dei valori ambientali, socio-culturali ed economici delle foreste rappresentano i pilastri su cui si fondano e trovano, a diverse scale, una sintesi i distinti concetti di multifunzionalità ambientale e di funzione economico-produttiva del bosco. Il presente schema è stato infatti elaborato tenendo conto degli impegni internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di lotta al cambiamento climatico e di conservazione della biodiversità, nel quadro delle apposite Convenzioni ONU e coerentemente con quanto sancito dalle conferenze paneuropee (*Foresteurope* MCPFE - Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa) e dagli indirizzi europei inerenti la tutela del paesaggio, lo sviluppo sostenibile, la bioeconomia e la materia forestale.

Negli ultimi decenni, il sistema forestale nazionale ha dovuto affrontare rapidi mutamenti strutturali ed economici per la molteplicità di beni e interessi da tutelare con un ampliamento del numero e della natura dei portatori di interesse, originando funzioni di domanda con determinanti diverse. La crescente domanda di prodotti forestali, di beni e servizi pubblici ambientali, il susseguirsi degli impegni internazionali, l'evoluzione del processo paneuropeo sulle foreste<sup>2</sup> (*Foresteurope*) e le

---

<sup>2</sup> Normativa per lo sviluppo rurale nell'ambito della Politica Agricola Comune (Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio); Direttiva 92/43/CEE ed alla Direttiva 79/409/CEE, in materia di habitat naturali e di costituzione di una «rete ecologica europea coerente», denominata «Natura 2000»; Strategia forestale dell'Unione europea del 2013; Piano d'azione per le foreste dell'Unione Europea del 2006 per il quinquennio 2007-2011; Commissione Europea, «Libro verde - L'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa - quali possibilità di intervento per l'UE»

nuove politiche europee in materia di agricoltura, ambiente, paesaggio, commercio e sviluppo rurale, hanno fortemente influenzato l'evoluzione della normativa nazionale inerente la tutela del patrimonio forestale e lo sviluppo del settore produttivo a esso collegato.

Le funzioni del bosco, garantite dalla sua gestione attiva e sostenibile e dai settori produttivi ad esso correlati, assumono un ruolo strategico per l'Italia e l'Unione europea in un contesto globale e locale di green economy non solo nell'erogazione di servizi ecosistemici ma anche di promozione di bioeconomie, per le politiche di sviluppo socioeconomico e industriale, per la crescita imprenditoriale ed occupazionale delle Aree interne del Paese nonché per la conservazione e la tutela del territorio e delle sue componenti ambientali, paesaggistiche e idrogeologiche. Attualmente, tuttavia, in Italia la risorsa forestale fatica a ricoprire questo ruolo e ad aver riconosciuto il valore strategico che possiede in relazione alla storia e cultura del nostro Paese, adattando la tutela, la gestione e la valorizzazione del patrimonio forestale alle esigenze ed alle necessità economiche, ambientali e sociali del nuovo millennio.

*B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

L'obiettivo principale dell'intervento regolatorio è quello di garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e di promuovere lo sviluppo sostenibile delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, individuando e condividendo con le amministrazioni nazionali e regionali competenti gli "indirizzi minimi nazionali" per riconoscere un'azione unitaria a livello internazionale e omogenea sul territorio nazionale, realizzando le più idonee pratiche selvicolturali volte a garantire un razionale ed efficace utilizzo delle risorse forestali del Paese, mantenendo la loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bioculturale, nonché le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali.

Il testo mira, in particolare, a promuovere un'azione di indirizzo e coordinamento unitario per far fronte in maniera più efficace alle urgenti necessità di tutela e gestione attiva del territorio italiano, contrastando l'abbandono culturale e il declino demografico nelle aree montane e rurali del paese e, di conseguenza, a garantire la conservazione ambientale e paesaggistica, lo sviluppo di nuove "economie verdi" e la crescita occupazionale in particolare nelle aree interne del Paese.

L'intervento regolatorio persegue, inoltre, i seguenti obiettivi:

1. promuovere su tutto il territorio nazionale la tutela e la gestione attiva e razionale del bene bosco, nell'interesse dell'individuo e della collettività, garantendo il recupero ecologico e produttivo dei terreni degradati e abbandonati, il presidio del territorio, la sicurezza idrogeologica e la prevenzione dagli incendi boschivi, la salvaguardia del paesaggio e della biodiversità, la lotta ai cambiamenti climatici nonché lo sviluppo socioeconomico e la crescita occupazionale delle aree montane, interne e rurali del paese, riducendo

---

(2007); il "Libro bianco - L'adattamento ai cambiamenti climatici: un quadro d'azione europeo (2009); Pacchetto energia-clima 2013-2020 (Dir. 2009/28/CE del 5 giugno 2009); Convenzione europea sul Paesaggio adottata il 19 luglio 2000 e ratificata dall'Italia con la Legge n.14 il 9 gennaio 2006; programma FLEGT del REG. n. 2173/EU del 2005, Reg. 995/EU su obblighi degli operatori che commercializza legno e prodotti da esso derivati, recepito dall'Italia con Decreto legge 27 dicembre 2012.

l'approvvigionamento di materiale legnoso da paesi terzi e valorizzando le filiere produttive, ambientali e sociali locali, legate alla gestione del bosco;

2. rafforzare la funzione di coordinamento istituzionale svolta dallo Stato nei confronti delle regioni e delle autonomie locali direttamente e indirettamente competenti sulla materia forestale, al fine di un più efficace contemperamento delle esigenze pubbliche e private ed al fine di poter garantire un efficace perseguimento degli impegni internazionali e degli indirizzi europei sottoscritti dal Governo italiano;
3. formulare chiari indirizzi nazionali di riferimento su programmazione, pianificazione, tutela e gestione attiva del patrimonio forestale nazionale, coerentemente con gli impegni internazionali e degli indirizzi europei sottoscritti dal Governo italiano;
4. definire, di concerto con le regioni e i ministeri competenti, i criteri normativi e operativi minimi e comuni per tutto il territorio nazionale su specifici temi oltre i quali ogni regione, in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socioeconomiche, può normare purché non venga diminuito il livello di tutela ambientale e conservazione paesaggistica assicurato alle foreste dalla normativa nazionale, assicurando altresì il perseguimento degli impegni internazionali e degli indirizzi europei in materia di foreste, ambiente, clima e paesaggio;
5. portare in ambito internazionale ed europeo un'unica posizione nazionale in materia forestale che possa rappresentare l'intero Paese e che trovi nelle specificità ecologiche, paesaggistiche, economiche e culturali regionali un'attuazione puntuale ed efficace.

*C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR;*

Gli indicatori che consentiranno di verificare nel breve periodo (fino 5 anni) il grado di raggiungimento degli obiettivi saranno i dati statistici relativi a:

<b>Indicatore</b>	<b>Unità di misura</b>
Crescita o mantenimento della Superficie forestale nazionale	Ettari, variazione annuale
Crescita della Superficie sottoposta a pianificazione di orientamento	Ettari, variazione annuale
Crescita della Superficie sottoposta a pianificazione di dettaglio	Ettari, variazione annuale
Crescita della Superficie sottoposta a gestione forestale attiva	Ettari, variazione annuale
Crescita Prelievi legnosi annui	Metri cubi annui
Crescita imprese di Gestione forestale	n. imprese e n. occupati settore ATECO selvicoltura
Crescita di competenze nel settore delle utilizzazione	n. di corsi e n. di formati
Incremento delle attività imprenditoriali "green" in aree rurali e interne legate alla tutela e valorizzazione ambientale e sociale dei boschi	n. imprese e n. occupati

Nel medio periodo (fino a 10 anni), si prevede:

<b>Indicatore</b>	<b>Unità di misura</b>
Recupero edilizio dei nuclei rurali o montani esistenti	Metri quadri, variazione annuale

Crescita popolazione residente in Aree interne	n. residenti, variazione annuale
Crescita imprese e occupati dell'indotto forestale	n. imprese e n. occupati per settore ATECO
Incremento superficie sottoposta a prevenzione antincendio boschivo	Ettari, variazione annuale
Incremento superficie sottoposta a prevenzione dissesto idrogeologico	Ettari, variazione annuale

Nel lungo periodo si prevede:

<b>Indicatore</b>	<b>Unità di misura</b>
Riduzione delle importazioni di legna e legname dall'estero	tonnellate, variazione annuale per assortimento
Incremento delle attività imprenditoriali legate all'utilizzazione del bosco, alla valorizzazione e tutela	n. imprese e n. occupati
Riduzione dei costi di manutenzione straordinaria del territorio e delle infrastrutture rurali e montane	Euro, variazione annuale
Riduzione degli interventi emergenziali (antincendio e dissesto) e per la messa in sicurezza del territorio	numero, variazione annuale
Miglioramento qualitativo dal punto di vista ambientale ed economico del patrimonio forestale nazionale;	variazione metri cubi per assortimento, qualità habitat
Incremento delle capacità di assorbimento CO2 e depurazione delle acque da parte dei boschi nazionali	tonnellate, variazione CO2 stoccata, qualità delle acque sotterranee e superficiali di bacino

*D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

I destinatari pubblici dell'intervento regolatorio sono:

- I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome, i Comuni e le loro associazioni o unioni.

I destinatari privati sono:

- I soggetti proprietari e gestori di terreni boschivi e loro associazioni, gli operatori economici del settore.

I destinatari indiretti sono i tutti i cittadini.

#### **SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento**

Lo schema di decreto legislativo è stato sottoposto per la consultazione, a destinatari pubblici e privati, associazioni di categoria degli operatori di settore e dei consumatori. In primo luogo, si è tenuto conto delle proposte avanzate dal Gruppo di Lavoro "Aggiornamento normativo", coordinato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo, delle Regioni, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Accademia e della

ricerca, delle principali associazioni di categoria e portatori di interesse locale e nazionale sulla materia forestale. Tale processo di consultazione è proseguito con incontri, tecnici e tematici, di confronto e discussione promossi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in collaborazione con la Rete Rurale Nazionale nell'ambito del Forum Nazionale delle Foreste ([www.reterurale.it/foreste](http://www.reterurale.it/foreste)) che ha previsto i seguenti incontri pubblici: Roma (15 giugno e 29 novembre 2016), Foggia (28 aprile 2017), Cuneo (5 maggio 2017), Amatrice (9 maggio 2017), Potenza (15 maggio 2017), Trento (22 maggio 2017), Padova (29 maggio 2017), al fine di raccogliere indicazioni, proposte e priorità di intervento, nonché spunti utili alla definizione di strumenti innovativi e capaci di rispondere efficacemente alle moderne esigenze sociali e ambientali, alle necessità economiche, produttive e occupazionali del territorio nazionale e ai precisi obblighi internazionali e europei assunti dal Governo italiano. Inoltre nell'arco dell'ultimo anno nell'ambito di diverse iniziative pubbliche organizzate da Istituti di ricerca (Accademia dei Georgofili, Accademia Italiana di Scienze Forestali, Società Italiana Selvicoltura ed Ecologia Forestale, Associazione Italiana Energie Rinnovabili, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, FederLegnoArredo, ecc) sono stati discussi e approfonditi i principali temi di interesse per il settore forestale che hanno contribuito a comprendere i punti di forza, debolezza i limiti e le criticità che caratterizzano il settore forestale nazionale. Il Mipaaf ha affidato al Centro di politica e bioeconomia del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria il compito di elaborare e sintetizzare i contributi emersi in questo lungo processo di consultazione e confronto pubblico al fine di poterli utilizzare nelle fasi di consolidamento e concertazione della proposta normativa e per la redazione di un LIBRO BIANCO sulle foreste Italiane, la cui pubblicazione è prevista per gennaio 2018. In particolare sono stati coinvolti, nelle diverse fasi di consultazione pubblica: Accademia dei Georgofili, Accademia Italiana di Scienze Forestali, Alleanza delle Cooperative Italiane – Agroalimentare, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), Associazione Arboricoltura da Legno Sostenibile per l'Economia e l'Ambiente (AALSEA), Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine, Associazione Imprenditori Boschivi (AIBO), Associazione Italiana Energie rinnovabili (AIEL), Federlegno Arredo, Assocarta, Assopanelli, Associazione Italiana per l'Ingegneria naturalistica (AIPIN), Associazione Nazionale Città del Castagno, Associazione Nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), Associazione Nazionale Forestali (A.N.For), Associazione Pioppicoltori Italiani (API), Associazione Italiana di Economia Agraria e Applicata (AIEAA), Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA), Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Coldiretti, Confederazione produttori agricoli (Copagri), Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF), Consorzio Legno Veneto, Coordinamento Fonti Rinnovabili ed Efficienza Energetica (FREE ), Compagnia delle Foreste srl, Coordinamento Nazionale delle Imprese Boschive (CoNaIBo), Corpo Forestale dello Stato, Centro di ricerca in agricoltura ed economia agraria (CREA), Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF Lombardia), Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestali (FIDAF), Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili – (FIPER), Federazione Nazionale Associazioni Tartufai Italiani (FNATI), Fondazione per l'Ambiente Teobaldo Fenoglio ONLUS, Fondazione UniVerde, Forest Stewardship Council® Italia, Istituto per la protezione sostenibile delle piante (CNR IPSP), Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree (CNR IVALSA), Istituto per le piante da legno e l'ambiente (IPLA), Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU), Legambiente, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dei beni e delle attività

culturali e del turismo, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Italia (PEFC), Pro Silva Italia, Regione Lombardia, Marche, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Puglia, Toscana, Umbria, Calabria, Emilia Romagna, Toscana, Slow Food Italia, Società Italiana di Economia Agraria (SIDEA), Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), Società Italiana di Restauro Forestale (SIRF), Symbola (Fondazione per le qualità italiane), Unione nazionale Produttori Forestali (UNPROFOR), Università degli studi della Tuscia, Università degli studi di Padova, Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Torino, WWF. Il testo normativo in esame, compatibilmente con i vincoli imposti dalla legge delega, tiene conto delle esigenze rappresentate dagli stakeholders: ossia la necessità di favorire le attività private di gestione (anche economica) del bosco e delle foreste assicurando, al contempo, l'irrinunciabile tutela dei valori ambientali e paesaggistici degli stessi. È questo il filo conduttore dell'intero intervento normativo.

### *SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)*

L'opzione di non intervento (opzione zero) è stata ritenuta non adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi esposti nella Sezione 1 e comporterebbe significative conseguenze negative.

L'intervento normativo è stato ritenuto indispensabile, in quanto la normativa nazionale di indirizzo esistente in materia, il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, non tiene conto del mutato contesto economico, sociale e ambientale né della sopravvenuta normativa nazionale in materia di ambiente e paesaggio, della regolamentazione europea e degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale. In particolare, la mancanza di un indirizzo e di un coordinamento nazionale in materia forestale rischia di contribuire negativamente al perseguimento degli impegni internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di lotta al cambiamento climatico.

Il mancato intervento in tale ambito contribuirebbe non solo ad acuire le attuali dinamiche di basso sviluppo e alto spopolamento delle aree interne del Paese, ma anche all'aumento del degrado del patrimonio forestale nazionale di cui, invece, con il presente decreto viene incentivata la gestione sostenibile con conseguente riduzione dei rischi di incendio, idrogeologici ed ambientali.

L'opzione zero, inoltre, comporterebbe un aumento della disomogeneità e disorganicità nell'attuazione dell'attuale quadro normativo regionale e nazionale, a danno sia dei cittadini che degli operatori.

### *SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio*

Nell'analisi effettuata per la redazione dell'intervento regolatorio è stata svolta un'approfondita comparazione con altri Paesi europei che presentano una struttura istituzionale paragonabile a quella italiana. In particolare, per la materia forestale si è reso necessario un coordinamento tecnico e un indirizzo nazionale per garantire un'azione omogenea sul territorio evitando difformità attuative. A tal proposito sono state analizzate le soluzioni adottate e consolidate da Spagna, Francia e Germania per la tutela, la gestione e la valorizzazione del patrimonio forestale. In tali Paesi è previsto un forte indirizzo nazionale che trova attuazione nei contesti ecologici e socioeconomici territoriali e nelle specificità amministrative locali. Inoltre, nei contesti citati, la tutela, la gestione e la valorizzazione

del patrimonio forestale nonché lo sviluppo dei settori ad esso collegati rappresentano uno strumento fondamentale per garantire il presidio territoriale e lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali e montane.

In Italia per l'assenza di un coordinamento nazionale e di un indirizzo unitario, il settore forestale nazionale rischia di rimanere ancora poco rappresentato e rappresentativo negli ambiti decisionali e tecnici della Commissione europea.

Nel rispetto delle competenze e dei ruoli istituzionali sanciti dalla Costituzione italiana, anche nell'ambito dell'amministrazione, si è ritenuto che le soluzioni individuate fossero le più adeguate per il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento regolatorio.

**SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

*A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.*

L'amministrazione ha valutato che l'opzione prescelta non presenta svantaggi, in quanto l'intervento regolatorio propone azioni di indirizzo e coordinamento volte a semplificare le procedure autorizzative e migliorare la competenza e qualità degli interventi. Inoltre, favorisce l'attuazione di interventi di governo del territorio e di sviluppo imprenditoriale legato alla tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale nazionale con conseguenti ricadute a breve e a medio-lungo termine non solo per il settore forestale (proprietari, gestori e imprese e imprenditori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi), ma anche indirettamente per lo sviluppo economico delle aree interne e rurali e per le popolazioni delle aree urbane e di fondo valle, in termini di sicurezza e incolumità, nonché di servizi ecosistemici erogati.

L'intervento regolatorio presenta i seguenti vantaggi diretti:

- a) propone definizioni precise e comuni per uniformare il linguaggio giuridico e tecnico, anche alla luce dei termini utilizzati in ambito europeo e internazionale. Ciò è importante sotto diversi profili quali, ad esempio, l'uniformità di applicazione della normativa penale in materia di incendi boschivi in ambito nazionale. In linea generale, dalla conseguente maggiore certezza del diritto trarranno giovamento i cittadini e le imprese e, in termini di maggiore efficacia della loro attività, anche gli attori istituzionali. Una maggiore uniformità terminologica e di disciplina permette, inoltre, di meglio dare attuazione agli impegni internazionali ed europei sottoscritti dal governo italiano, con particolare riferimento alle politiche di sviluppo rurale;
- b) razionalizza e coordina le competenze tra i diversi attori istituzionali e tra i diversi livelli di governo, definendo l'assetto organizzativo in modo da dare maggiori certezze agli attori istituzionali ma anche ai privati che intendano intraprendere un'attività economica connessa alla gestione forestale, con evidenti riflessi positivi in termini di aumento del potenziale produttivo della risorsa forestale;
- c) incentiva e disciplina la gestione sostenibile delle proprietà forestali, private e pubbliche, promuovendo l'aumento della fornitura di prodotti legnosi e l'erogazione di servizi legati al

- bosco, salvaguardando, al contempo, i fondamentali valori paesaggistici e ambientali della risorsa;
- d) individua una definizione minima comune di bosco, di aree assimilate a bosco oltre il quale le Regioni potranno aumentare il livello di tutela con proprie norme (oggi in Italia sono vigenti 22 definizioni di bosco);
  - e) riconosce la gestione forestale attiva quale strumento operativo per garantire sicurezza, tutela, conservazione e sviluppo con definizione delle attività di gestione forestale (selvicoltura, ingegneria naturalistica, viabilità forestale, ecc), in linea con le best practices europee;
  - f) armonizza i livelli di pianificazione forestale tra le Regioni;
  - g) favorisce l'aggregazione tra i titolari di proprietà forestali parcellizzate, incentivando l'adozione di piani di gestione forestale di area vasta tra più proprietà ricadenti in ambiti territoriali omogenei, anche attraverso appositi finanziamenti oggi previsti dalle politiche di sviluppo rurale;
  - h) supera la frammentazione delle proprietà forestali garantendo una riduzione dei costi di utilizzazione ed una ottimale attività di gestione della risorsa su scala più ampia, aumentando anche il potenziale produttivo della risorsa boschiva con la conseguenza di una maggiore valorizzazione della risorsa con vantaggi per le imprese che decidono di investire e per la collettività che trarrà beneficio da una gestione sostenibile del bosco;
  - i) favorisce l'approvvigionamento delle materie prime forestali per le filiere di trasformazione industriale con una valorizzazione economica e di mercato dei prodotti finiti, una riduzione negli approvvigionamenti di biomasse dall'estero, un contributo concreto alla decarbonizzazione dei processi produttivi;
  - j) favorisce, lo sviluppo di filiere locali con nuova occupazione e imprenditoria legata ad attività di valorizzazione economica, ambientale, socioculturale del bosco, in particolare per le Aree interne del Paese;
  - k) contribuisce attivamente al perseguimento degli obiettivi di adattamento e contenimento del cambiamento climatico, di tutela ambientale e conservazione del paesaggio e della sua diversità bio-culturale;
  - l) favorisce il coordinamento istituzionale della materia forestale e l'efficacia degli interventi pubblici, favorendo in oltre la raccolta, sistematizzazione e il confronto fra i dati e le informazioni statistiche inerenti lo stato di salute delle foreste e lo sviluppo delle attività imprenditoriali legate alla sua tutela, valorizzazione e gestione.

*B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

L'opzione prescelta non produce effetti negativi sulle PMI, ma favorendo un incremento della tutela e della produttività del patrimonio forestale, mira a promuovere e garantire una efficiente organizzazione del processo produttivo contrastando l'elevata frammentazione fondiaria (che caratterizza molte aree del Paese), le ridotte dimensioni medie delle proprietà forestali, e la scarsa infrastrutturazione viaria al servizio delle attività agrosilvopastorali. Promuove, inoltre, i processi di "governance" territoriale, il coordinamento e la costituzione delle reti tra imprese di utilizzazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi.

*C) Indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o*

*eliminati a carico di cittadini e imprese.*

Non sono previsti nuovi obblighi informativi a carico dei cittadini o delle imprese.

*D) Condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.*

L'intervento regolatorio è immediatamente applicabile in quanto tutti gli Enti responsabili dell'attuazione dell'opzione prescelta possono operare con le strutture umane e strumentali a disposizione a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese**

Il provvedimento non ha effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato anzi favorisce la competitività del Paese.

#### **SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

*A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;*

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni e le Province autonome e gli operatori del settore.

*B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);*

L'intervento, oltre che nelle sedi di rito, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

*C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;*

Sono previste forme di controllo e di monitoraggio dell'intervento regolatorio, in particolare, ad opera degli uffici competenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. È indispensabile, infatti, favorire la conoscenza e il monitoraggio delle componenti forestali e produttive al fine di realizzazione politiche adeguate, efficienti ed efficaci. La nuova normativa attribuisce espressamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'interno, le Regioni e le province autonome e l'Istituto nazionale di statistica, il compito di promuovere l'armonizzazione, il coordinamento e la digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti il patrimonio forestale, la gestione delle attività di settore e delle sue filiere produttive, nonché le informazioni di carattere ambientale. Al riguardo, si precisa che in ambito forestale risultano carenti le basi statistiche necessarie per conoscere struttura e dinamica (temporale e spaziale) del settore. Le diverse amministrazioni coinvolte hanno già, a vario titolo, la competenza di raccogliere e divulgare dati e notizie in campo forestale ma tali informazioni risultano oggi incomplete e non confrontabili. Il Mipaaf attuerà il monitoraggio attraverso la neonata Direzione foreste che procederà al

coordinamento della raccolta dei dati e alla sua pubblicazione, conseguendo risparmi di spesa, evitando duplicazioni inutili sia nel momento della raccolta, sia nel momento della archiviazione, elaborazione e pubblicazione degli stessi sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) già attivo presso il Ministero. Tutto ciò, coerentemente con le nuove sfide poste al Paese dai cambiamenti del clima e dalle relative, importanti, conseguenze economiche e sociali. È pertanto necessario un aggiornamento della raccolta ed elaborazione dati in questo settore, anche in ottemperanza agli impegni internazionali del Paese quali, a titolo esemplificativo, gli Accordi di Doha, che prevedono la fornitura annuale di una complessa serie di dati forestali ed ambientali. L'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, quindi, saranno raggiunte nel settore statistico grazie a una semplice azione di coordinamento che verrà realizzata nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso attività di consultazione e coordinamento tra i diversi attori coinvolti, rientrando, le stesse attività, che sono già in corso di realizzazione, nelle competenze istituzionali della neo istituita Direzione foreste. La necessità di un progetto strutturato atto a colmare i gap informativi che con il tempo hanno assunto una dimensione importante stimola a velocizzare il processo di convergenza verso un piano di azione che possa rilanciare la rilevazione e divulgazione dei dati. In quest'ottica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone un rapporto pubblico periodico sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore e delle sue filiere produttive, coerentemente con gli standard di monitoraggio e di valutazione definiti dal processo paneuropeo Forest Europe, nonché utilizzati dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite.

*D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;*

Le possibili verifiche ed adeguamenti saranno valutati sulla base dei dati acquisiti.

*E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR;*

A cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sarà effettuata la VIR prevista a cadenza biennale, nella quale saranno analizzati i livelli di attuazione previsti dall'intervento regolatorio nonché il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti.

**SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA REVISIONE E L'ARMONIZZAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI FORESTE E FILIERE FORESTALI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 2016, N. 154.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**VISTI** gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lettera h), recante la delega al Governo per la revisione e l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato n. ...., espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .....

**ACQUISITA** l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del .....

**ACQUISITI** i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

**SULLA PROPOSTA** del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze

**EMANA**

il seguente decreto legislativo:



## ART. 1

### *(Principi)*

1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future.
2. Nel rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione e in attuazione del principio di leale collaborazione, il presente decreto reca le norme fondamentali volte a garantire l'indirizzo unitario e il coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo.
3. Lo Stato, attraverso il fondamentale contributo della selvicoltura, promuove la gestione forestale sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio forestale, il territorio e il paesaggio nazionale, rafforzando le filiere forestali e garantendo, nel tempo, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali, lo sviluppo socio-economico delle aree montane e interne del Paese, la salvaguardia ambientale, la lotta e l'adattamento al cambiamento climatico.
4. Lo Stato, le regioni e le province autonome promuovono in modo coordinato la tutela, la gestione e la valorizzazione attiva del patrimonio forestale anche al fine di garantire lo sviluppo equilibrato delle sue filiere, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo.
5. Il presente decreto costituisce testo unico in materia di foreste e filiere forestali ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
6. Ogni intervento normativo incidente sul presente testo unico o sulle materie dallo stesso disciplinate va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

## ART. 2

### *(Finalità)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a:
  - a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale;
  - b) promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;
  - c) promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiari frammentate e dei terreni incolti o abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private;
  - d) proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile;
  - e) promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali;



- f) favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio agrosilvopastorale e del paesaggio rurale, con particolare riferimento agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune;
- g) favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della strategia forestale europea e delle politiche ad essa collegate;
- h) garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico nel settore forestale e ambientale;
- i) promuovere e coordinare la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore e la qualificazione delle imprese;
- l) promuovere l'attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale;
- m) promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed in coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, adotta gli atti di indirizzo e assicura il coordinamento delle attività necessarie a garantire il perseguimento unitario e su tutto il territorio nazionale delle finalità di cui al comma 1.

3. Per l'ordinato perseguimento delle finalità di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le province autonome promuovono accordi, intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e internazionale.

4. All'attuazione delle finalità di cui al presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### ART. 3

#### (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto e di ogni altro atto normativo i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Ai fini del presente decreto e di ogni altro atto normativo si definiscono:
  - a) *patrimonio forestale nazionale*: l'insieme dei boschi, di cui ai commi 3 e 4, e delle aree assimilate a bosco, di cui all'articolo 4, radicati sul territorio dello Stato, di proprietà pubblica e privata;
  - b) *gestione forestale sostenibile*: gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi;
  - c) *pratiche selvicolturali*: i tagli, le cure e gli interventi colturali volti all'impianto, alla coltivazione, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi;
  - d) *prodotti forestali spontanei non legnosi*: tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma;



- e) **sistemazioni idraulico-forestali**: gli interventi e le opere di carattere intensivo ed estensivo attuati, anche congiuntamente, sul territorio, al fine di stabilizzare, consolidare e difendere i terreni dal dissesto idrogeologico e di migliorare l'efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali;
- f) **viabilità forestale e silvo-pastorale**: la rete di strade, piste, piazzole e opere vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, funzionali a garantire il governo del territorio, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica del patrimonio forestale, nonché le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
- g) **terreni abbandonati o incolti**: i terreni forestali che hanno superato il turno consuetudinario o nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti ai vincoli di destinazione d'uso;
- h) **terreni silenti**: i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria;
- i) **prato permanente**: le superfici in attualità di coltura per la coltivazione di erba o di altre piante foraggere, spontanee o coltivate, destinate ad essere sfalciate, affienate o insilate una o più volte nell'anno, non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da almeno cinque anni;
- l) **pascolo permanente**: le superfici in attualità di coltura, il cui utilizzo esclusivo è il pascolo del bestiame, anche nell'ambito di prassi locali consolidate, con assenza di tracce di lavorazioni meccaniche e di sistemazioni idraulico-agrarie. Se l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restano predominanti, rientrano nella nozione di pascolo permanente anche le superfici sulle quali insistono altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo;
- m) **pascolo arborato**: le superfici in attualità di coltura con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento, impiegate principalmente per il pascolo del bestiame, anche nell'ambito di prassi locali consolidate, che producono foraggio non economicamente falciabile e nelle quali siano presenti piante arboree o arbustive;
- n) **bosco da pascolo**: le superfici a bosco destinate anche al pascolo, caratterizzate da una densità arborea superiore al 20 per cento e tale da favorire la fruttificazione e la produzione di erba ed arbusti per l'alimentazione del bestiame;
- o) **arboricoltura da legno**: la coltivazione di impianti arborei in terreni non boscati o soggetti ad ordinaria lavorazione agricola, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno a uso industriale o energetico e che è liberamente reversibile al termine del ciclo colturale. Sono assimilati all'arboricoltura da legno le tartufale coltivate di origine artificiale, i nocioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

3. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.



4. Le regioni e le province autonome, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

#### ART. 4

##### *(Aree assimilate a bosco)*

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono assimilate a bosco:

- a) i castagneti, le sugherete, nonché le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;
- b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- c) le opere realizzate, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;
- d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- e) le aree al servizio esclusivo del bosco e dell'attività agrosilvopastorale, le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, anche se identificabili come prati permanenti, pascoli permanenti o pascoli arborati;
- f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese le opere di prevenzione antincendio, la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

2. Ai boschi di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759, non si applicano le definizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 3, e sono consentiti gli interventi colturali disciplinati dalla medesima legge e da specifiche disposizioni regionali o provinciali.



## ART. 5

### *(Aree escluse dalla definizione di bosco)*

1. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non rientrano nella definizione di bosco:

- a) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;
- b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera o);
- c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, gli arboreti da seme, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;
- d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

2. Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non sono considerati bosco, esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni:

- a) le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agrosilvopastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalle strutture regionali competenti in materia agrosilvopastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, conformemente ai criteri minimi nazionali definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 11, e fatti salvi i territori già tutelati per subentrati interessi naturalistici;
- b) le superfici di cui alla lettera a) individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali", istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105;
- c) i manufatti e i nuclei rurali già edificati che siano stati abbandonati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età.

3. Le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attività agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti.

## ART. 6

### *(Programmazione e pianificazione forestale)*

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle attività



culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvata la Strategia forestale nazionale. La Strategia forestale nazionale, in attuazione dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 e degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere. La Strategia forestale nazionale ha una validità di venti anni ed è soggetta a revisione e aggiornamento quinquennale.

2. In coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi del comma 1, le regioni e le province autonome individuano i propri obiettivi e definiscono le relative linee d'azione. A tal fine, in relazione alle specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico, le regioni e le province autonome adottano Programmi forestali regionali e provvedono alla loro revisione periodica in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da esse stesse individuati tra quelli contenuti nella Strategia forestale nazionale.

3. Le regioni e le province autonome predispongono, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, piani forestali di indirizzo territoriale, finalizzati all'individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvopastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva, nonché al coordinamento degli strumenti di pianificazione forestale di cui al comma 6. L'attività di cui al presente comma può essere svolta anche in accordo tra più Regioni, province autonome ed enti locali in coerenza con quanto previsto dai piani paesaggistici regionali.

4. All'approvazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, si applicano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

5. Le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'interesse comune, garantiscono e curano l'applicazione dei piani forestali di indirizzo territoriale, anche attraverso le forme di sostituzione diretta o di affidamento della gestione previste all'articolo 12. Con i piani forestali di indirizzo territoriale, le regioni e le province autonome definiscono almeno:

- a) le priorità d'intervento necessarie alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione ambientale, economica e socio-culturale dei boschi e dei pascoli ricadenti all'interno del territorio sottoposto a pianificazione; definiscono altresì le destinazioni d'uso delle superfici silvopastorali, i relativi obiettivi e gli indirizzi di gestione;
- b) il coordinamento tra i diversi ambiti e livelli di programmazione e di pianificazione territoriale e forestali vigenti, in conformità con i piani paesaggistici regionali e con gli indirizzi di gestione delle aree naturali protette, nazionali e regionali, di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992;
- c) gli interventi strutturali e infrastrutturali al servizio del bosco, compresa la localizzazione della rete di viabilità forestale di cui all'articolo 9, e le azioni minime di gestione, governo e trattamento necessari alla tutela e valorizzazione dei boschi e allo sviluppo delle filiere forestali locali;
- d) gli indirizzi di gestione silvopastorale per la redazione degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6.

6. Le regioni e le province autonome in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3,



promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali. Per l'approvazione dei piani di gestione forestale, qualora conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, non è richiesto il parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento della viabilità forestale di cui al punto A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite disposizioni quadro per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale, o strumenti equivalenti, di cui al comma 6, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale. Le regioni e le province autonome si adeguano alle disposizioni quadro entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.

8. Le regioni e le province autonome, in conformità a quanto statuito al comma 7, definiscono i criteri di elaborazione, attuazione e controllo dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3 e dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui al comma 6. Definiscono, altresì, i tempi minimi di validità degli stessi e i termini per il loro periodico riesame, garantendo che la loro redazione e attuazione venga affidata a soggetti di comprovata competenza professionale.

9. Al fine di promuovere la pianificazione forestale e incentivare la gestione attiva razionale del patrimonio forestale, le regioni e le province autonome possono prevedere un accesso prioritario ai finanziamenti pubblici per il settore forestale a favore delle proprietà pubbliche e private e dei beni di uso collettivo e civico dotati di piani di gestione forestale o di strumenti di gestione forestale equivalenti.

10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, per l'elaborazione degli indirizzi quadro per la tutela e la gestione dei paesaggi rurali e tradizionali iscritti nel "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali" e ricadenti nei Piani forestali di indirizzo territoriale elaborati dalle regioni. All'attuazione del presente comma si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## ART. 7

### *(Disciplina delle attività di gestione forestale)*

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto e di ogni altro atto normativo sono definite attività di gestione forestale tutte le pratiche selvicolturali a carico della vegetazione arborea e arbustiva, gli interventi culturali di difesa fitosanitaria, i rimboschimenti e gli imboschimenti, nonché gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sostengono e promuovono le attività di gestione forestale di cui al comma 1.



3. Le regioni e le province autonome definiscono e attuano le pratiche selvicolturali più idonee alle tipologie forestali, alla forma di governo e trattamento del bosco, alle necessità socio-economiche locali, di tutela del suolo, dell'ambiente e del paesaggio, alle esigenze di fruizione e uso pubblico del patrimonio forestale anche in continuità con le pratiche silvopastorali tradizionali o ordinarie.

4. Le regioni e le province autonome disciplinano, anche in deroga alle disposizioni del presente articolo, le attività di gestione forestale coerentemente con le specifiche misure in materia di conservazione di habitat e specie di interesse europeo e nazionale. La disposizione di cui al precedente periodo si applica, ove non già autonomamente disciplinate, anche alle superfici forestali ricadenti all'interno delle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'interno dei siti della Rete ecologica istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e di altre aree di particolare pregio e interesse da tutelare.

5. Nell'ambito delle attività di gestione forestale di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni selvicolturali secondo i criteri di attuazione e garanzia stabiliti dalle regioni e dalle province autonome:

- a) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso dei boschi, fatti salvi gli interventi urgenti disposti dalle regioni ai fini della difesa fitosanitaria, del ripristino post-incendio o per altri motivi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco;
- b) è sempre vietata la pratica selvicolturale del taglio a raso nei boschi di alto fusto e nei boschi cedui, fatti salvi gli interventi previsti dai piani di gestione forestale o dagli strumenti equivalenti, purché siano trascorsi almeno cinque anni dall'ultimo intervento, sia garantita un'adeguata distribuzione nello spazio delle tagliate al fine di evitare contiguità tra le stesse, e a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco;
- c) è sempre vietata la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi autorizzati dalle regioni e volti al mantenimento del governo a ceduo in presenza di adeguata capacità di rigenerazione vegetativa, anche a fini ambientali, paesaggistici e di difesa fitosanitaria, nonché per garantire una migliore stabilità idrogeologica dei versanti.

6. Le regioni e le province autonome individuano, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, gli interventi di ripristino obbligatori da attuare in caso di violazioni delle norme che disciplinano le attività di gestione forestale, comprese le modalità di sostituzione diretta o di affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, dei lavori di ripristino dei terreni interessati dalle violazioni, anche previa occupazione temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennità. Nel caso in cui dalle violazioni di cui al precedente periodo derivi un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, dovrà procedersi alla riparazione dello stesso ai sensi della medesima direttiva e della relativa normativa interna di recepimento.

7. In attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, è vietata la sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie esotiche. Le regioni e le province autonome favoriscono la rinaturalizzazione degli imboschimenti artificiali e la tutela delle specie autoctone rare e sporadiche, nonché il rilascio di piante ad invecchiamento indefinito e di necromassa in piedi o al suolo, senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali e in particolare la loro resistenza agli incendi boschivi.

8. Le regioni e le province autonome, coerentemente con quanto previsto dalla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, possono promuovere sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE) generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvoambientali informando e sostenendo i proprietari, i gestori e i beneficiari dei servizi nella definizione, nel monitoraggio e nel controllo degli accordi contrattuali.



9. La promozione di sistemi PSE di cui al comma 8, deve avvenire anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:

- a) la volontarietà dell'accordo, che dovrà definire le modalità di fornitura e di pagamento del servizio;
- b) l'addizionalità degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;
- c) la permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale presenti prima dell'accordo.

10. Le pratiche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale vigenti, condotte senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali e comunque senza il ricorso al taglio raso nei governi ad alto fusto, finalizzate ad ottenere la rinnovazione naturale del bosco, la conversione del governo da ceduo ad alto fusto e il mantenimento al governo ad alto fusto, sono ascrivibili a buona pratica forestale e assoggettabili agli impegni silvoambientali di cui al comma 8.

11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni quadro per la definizione di criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a). Le regioni e le province autonome si adeguano alle disposizioni quadro di cui al precedente periodo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma.

12. Con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, vengono concordati gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo. Gli interventi di cui al periodo precedente, vengono definiti nel rispetto delle linee guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Per gli effetti di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i tagli, le cure e gli interventi colturali, incluse le pratiche del taglio a raso alle condizioni e nei limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, eseguiti in conformità al presente decreto e alle specifiche norme regionali vigenti, sono considerati pratiche selvicolturali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c).

## ART. 8

### *(Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative)*

1. Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, costituisce trasformazione del bosco.
2. È vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e



ché non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali, sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.

3. La trasformazione del bosco disposta nel rispetto del presente articolo deve essere compensata a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione. Le regioni e le province autonome stabiliscono i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni all'obbligo di compensazione. La trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi del comma 2, deve essere oggetto di riparazione ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.

4. Le compensazioni previste dal comma 3 per la trasformazione del bosco che non determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, possono essere realizzate con opere e servizi di:

- a) miglioramento e restauro dei boschi esistenti nonché del paesaggio forestale in ambito rurale;
- b) rimboschimenti e creazione di nuovi boschi su terreni non boscati e in aree con basso coefficiente di boscosità, tramite l'utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale e certificata, anche al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate o comunque in conformità alle disposizioni attuative della direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999. I nuovi boschi realizzati a seguito degli interventi di compensazione sono equiparati a bosco;
- c) sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie o realizzazione e sistemazione di infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i criteri e requisiti tecnici adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 3;
- d) prevenzione di incendi boschivi e di rischi naturali e antropici;
- e) altre opere, azioni o servizi compensativi di utilità forestale volti a garantire la tutela e valorizzazione socio-economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti o il riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili.

5. I richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione del bosco, presentano i progetti delle opere o dei servizi compensativi alle regioni e alle province autonome che individuano le aree dove dovrà essere effettuato l'intervento a cura e spese del destinatario. Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale e provinciale, tali aree sono individuate all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco. Ai fini dell'esecuzione degli interventi compensativi, le regioni e le province autonome prevedono la prestazione di adeguate garanzie.

6. In luogo dell'esecuzione diretta degli interventi compensativi, le regioni e le province autonome possono prevedere, relativamente agli interventi di trasformazione del bosco che non determinino un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE, che il soggetto autorizzato versi in uno specifico fondo forestale regionale una quota almeno corrispondente all'importo stimato dell'opera o al servizio compensativo previsto. Le regioni e le province autonome destinano tale somma alla realizzazione degli interventi di cui al comma 4, anche se ricadenti in altri bacini idrografici, considerando gli eventuali aspetti sperequativi tra l'area in cui è realizzata la trasformazione del bosco e gli interventi compensativi.



7. I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalle regioni e dalle province autonome, non possono essere trasformati e non può essere mutata la destinazione d'uso del suolo, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.

## ART. 9

### *(Disciplina della viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione del bosco)*

1. La viabilità forestale e silvo-pastorale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), comprende il complesso di strade, piste e piazzole forestali poste al servizio di boschi e alpeggi, aventi carattere permanente e vietate al transito ordinario, nonché il complesso di piste, vie di esbosco e piazzole forestali a carattere temporaneo, connesse ai singoli interventi selvicolturali e utilizzate per il trasferimento dei prodotti forestali dal luogo di raccolta alla viabilità silvo-pastorale principale o alla viabilità ordinaria.

2. La viabilità forestale e silvo-pastorale è volta a garantire l'espletamento delle normali attività agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti di interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale, la salvaguardia ambientale, nonché le attività professionali, didattiche e scientifiche.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate disposizioni quadro per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.

4. Le regioni e le province autonome si adeguano alle disposizioni quadro di cui al comma 3 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.

## ART. 10

### *(Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione)*

1. Le regioni e le province autonome promuovono la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nonché nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali. Promuovono altresì la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, anche al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio.

2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome istituiscono elenchi o albi delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi nei settori sopra indicati, articolati per tipologia di prestazioni e capacità tecnico-economiche, coerentemente con i criteri minimi nazionali di cui al comma 8, lettera a).

3. Fatti salvi i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, agli elenchi o albi di cui al comma 2 possono iscriversi le imprese, in forma singola e associata, che siano in possesso dei requisiti generali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Le imprese di cui al primo periodo possono essere partecipate anche dai proprietari di aree agrosilvopastorali.



4. Le regioni e le province autonome dettano norme per la concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche agli operatori iscritti agli elenchi o agli albi di cui al comma 2 o ad altri soggetti pubblici o privati comunque individuati mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti, al fine di favorirne la gestione attiva, assicurandosi che resti inalterata la superficie, la stabilità ecosistemica, la destinazione economica e la multifunzionalità dei boschi.

5. Al fine di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agrosilvopastorali, il miglioramento dei fondi incolti o abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali, le regioni e le province autonome promuovono l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati nonché la costituzione e la partecipazione ai consorzi forestali, a cooperative o ad altre forme associative o contrattuali tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri, valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi civici delle popolazioni.

6. I consorzi e le cooperative che svolgono lavori e forniscono servizi in via esclusiva, anche nell'interesse di terzi, nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli.

7. Le regioni e le province autonome definiscono coerentemente con i criteri nazionali minimi di cui al comma 8, lettera b), i criteri per la formazione professionale degli operatori forestali e i requisiti professionali minimi per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale in relazione alla loro natura e complessità.

8. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite apposite disposizioni quadro per la definizione:

- a) dei criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali di cui al comma 2;
- b) dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale di cui al comma 7, in coerenza con gli indirizzi europei.

9. Le regioni e le province autonome si adeguano alle disposizioni quadro emanate ai sensi del comma 8 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8. Nelle more della definizione dei predetti criteri, gli elenchi o gli albi già istituiti dalle regioni e dalle province autonome conservano la propria efficacia.

10. Le regioni e le province autonome promuovono la certificazione volontaria della gestione forestale responsabile e la tracciabilità dei prodotti forestali, l'utilizzo di prodotti forestali certificati nelle politiche di acquisto pubblico nonché la valorizzazione della bioeconomia forestale e delle produzioni legnose e non legnose di qualità, con particolare attenzione ai servizi ambientali forniti dagli ecosistemi forestali.

11. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome, intraprende azioni volte a contrastare il commercio di legname e dei prodotti in legno di provenienza illegale in attuazione degli indirizzi internazionali, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005, del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento e del Consiglio del 20 ottobre 2010 e nel rispetto di quanto previsto agli articoli 7 e 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

12. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



## ART. 11

### *(Prodotti forestali spontanei non legnosi)*

1. Le regioni e province autonome promuovono la valorizzazione economica dei prodotti forestali spontanei non legnosi ad uso alimentare e non alimentare, definiscono adeguate modalità di gestione, garantiscono la tutela della capacità produttiva del bosco, e ne regolamentano la raccolta differenziando tra raccoglitore per auto-consumo e raccoglitore commerciale, in coerenza con la normativa specifica di settore.
2. I diritti di uso civico di raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi sono equiparati alla raccolta occasionale non commerciale, qualora non diversamente previsto dal singolo uso civico.

## ART. 12

### *(Forme di sostituzione della gestione e di conferimento delle superfici forestali)*

1. Per la valorizzazione funzionale del territorio agrosilvopastorale, la salvaguardia dell'assetto idrogeologico, la prevenzione e il contenimento del rischio incendi e del degrado ambientale, le regioni e le province autonome provvedono al ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di rischi per l'incolumità pubblica e di instabilità ecologica dei boschi, e promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni incolti, abbandonati o silenti.
2. I proprietari e gli aventi titolo di possesso dei terreni di cui al comma 1 provvedono coordinatamente e in accordo con gli enti competenti alla realizzazione degli interventi di gestione necessari per il ripristino o la valorizzazione agrosilvopastorale dei propri terreni.
3. Nel caso in cui non siano stati posti in essere gli interventi di cui al comma 2 o non sia possibile raggiungere un accordo o, ancora, nel caso di terreni silenti, le regioni e le province autonome possono procedere all'attuazione degli interventi di gestione previsti con forme di sostituzione diretta o affidamento della gestione dei terreni interessati a imprese, consorzi, cooperative o alle altre forme associative di cui all'articolo 10, comma 5, o ad altri soggetti pubblici o privati individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, privilegiando l'imprenditoria giovanile.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le regioni e le province autonome provvedono:
  - a) alla definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione, l'approvazione e l'attuazione degli interventi di gestione necessari al ripristino ed al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive, ambientali ed economiche, anche nell'ambito e in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 6;
  - b) alla definizione degli accordi con i proprietari dei terreni interessati e all'individuazione degli strumenti più idonei per la realizzazione degli interventi di gestione forestale da attuare, nonché alla definizione delle eventuali procedure per la sostituzione diretta o l'affidamento della gestione di cui al comma 3 al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche;
  - c) alla definizione dei criteri e delle modalità per il calcolo e il riconoscimento degli eventuali frutti, al netto dei costi sostenuti, derivati dalla realizzazione degli interventi di gestione forestale previsti per i terreni la cui proprietà non sia individuabile o reperibile e godibile come previsto al comma 5.
5. Le regioni e le province autonome possono accantonare gli eventuali frutti di cui al comma 4, lettera c), per un periodo massimo di 2 anni a decorrere dalla disponibilità degli stessi. Decorso il termine di cui al primo periodo, in assenza di richiesta di liquidazione da parte dei legittimi proprietari delle superfici, i frutti possono essere impiegati dalla regione o provincia autonoma per



la realizzazione di opere e servizi volti garantire la valorizzazione ambientale, paesaggistica e socio-economica dei boschi nell'ambito del bacino o dell'area da cui i frutti sono stati ricavati. Le opere e i servizi di cui al precedente periodo devono prevedere attività di gestione, di prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi e di ripristino dei danni causati da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità, nonché interventi fitosanitari in aree colpite da gravi od estese infestazioni.

#### ART. 13

##### *(Materiale forestale di moltiplicazione)*

1. La provenienza del materiale di moltiplicazione destinato a fini forestali è certificata in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, emanato in attuazione della direttiva n. 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999. Il medesimo materiale di moltiplicazione deve essere in condizioni fito-sanitarie conformi alle normative di settore ed adeguato alle condizioni ambientali della stazione di impianto.

2. Le regioni e le province autonome aggiornano i registri dei materiali di base previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, in cui vengono iscritti i materiali forestali di base presenti nel proprio territorio. Le regioni e le province autonome alimentano con i dati dei registri di cui al primo periodo il registro nazionale dei materiali di base conservato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Al fine di tutelare la biodiversità del patrimonio forestale nazionale, in relazione alle competenze previste all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, i Centri nazionali carabinieri biodiversità di Pieve S. Stefano, Peri, Bosco Fontana, sono riconosciuti quali centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro della difesa, sono individuati ulteriori centri rispetto a quelli di cui al primo periodo, in numero e modalità sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico, ed è loro riconosciuta la qualifica di Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.

4. I centri di cui al comma 3 sono abilitati alla certificazione ufficiale delle analisi sulla qualità dei semi forestali e possono coadiuvare le regioni e le province autonome nell'individuazione delle aree di provenienza e dei materiali di base collaborando con i centri di ricerca e le istituzioni europee e nazionali che operano nel campo della conservazione delle risorse genetiche forestali.

5. La Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386, istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, redige, conserva e aggiorna il registro nazionale dei materiali di base di cui al comma 2 e coordina la filiera vivaistica forestale nazionale, secondo modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### ART. 14

##### *(Coordinamento)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con le regioni, svolge funzioni di coordinamento e indirizzo nazionale in materia di programmazione, di pianificazione, di gestione e di valorizzazione del patrimonio forestale, oltre che di sviluppo delle filiere forestali,



anche ai fini della promozione degli interessi nazionali del settore a livello internazionale ed europeo.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali elabora specifiche linee di programmazione, di coordinamento e di indirizzo in materia di politica forestale nazionale, in attuazione della Strategia forestale nazionale ed in coerenza con la normativa europea e gli impegni in materia assunti in sede europea e internazionale.

3. Le regioni e le province autonome, possono promuovere, coordinatamente con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'istituzione di specifici tavoli di settore o filiera al fine di garantire il coordinamento territoriale o settoriale per la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale e per lo sviluppo delle diverse componenti delle filiere forestali. Il Ministero può parteciparvi con un proprio rappresentante incaricato.

4. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, ai partecipanti agli organismi di cui al comma 3 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

#### ART. 15

##### *(Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione)*

1. A fini statistici, di inventario e di monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e delle filiere del settore, nel rispetto degli impegni internazionali e degli standard definiti dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite, la definizione di foresta è quella adottata dall'Istituto nazionale di statistica e utilizzata per l'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.

2. In attuazione del principio di leale collaborazione, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il coordinamento, l'armonizzazione e la digitalizzazione delle informazioni statistiche e cartografiche inerenti al patrimonio forestale, la gestione delle attività di settore e le sue filiere produttive, nonché delle informazioni di carattere ambientale inerenti la materia forestale. Tale attività è svolta sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e con l'Istituto nazionale di statistica. Al fine di facilitare una migliore conoscenza e gestione del patrimonio forestale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove l'elaborazione di criteri per la realizzazione della cartografia forestale georiferita, da rendere disponibile sul sito istituzionale del Ministero, nel rispetto della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. A tale attività si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispone altresì un rapporto pubblico periodico sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore e delle sue filiere produttive coerentemente con gli standard di monitoraggio e valutazione definiti dal processo pan-europeo *Forest Europe* e con quelli forniti dall'Unione europea e dalle organizzazioni delle Nazioni Unite. Il rapporto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed è comunicato alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, anche avvalendosi dei propri enti strumentali ed in collaborazione con le Università, gli enti di ricerca nazionali, europei e internazionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione



vigente, lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione in ambito forestale in conformità al Piano strategico per l'innovazione e la ricerca del settore agricolo, alimentare forestale e alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

5. Le regioni e le province autonome possono promuovere d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, forme di coordinamento interregionale per lo scambio ed il riconoscimento dei programmi, dei titoli e dei crediti formativi nell'ambito della formazione professionale e dell'aggiornamento tecnico degli operatori del settore forestale.

6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche d'intesa con le regioni e le province autonome, può promuovere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e attività di informazione e divulgazione pubblica nonché di educazione e comunicazione sul significato e ruolo del bosco, della gestione forestale, delle filiere produttive e dei servizi generati dalle foreste e della loro razionale gestione, in favore della società.

## ART. 16

### *(Disposizioni di coordinamento)*

1. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica dell'articolo 7, dopo le parole: "alberi monumentali,"; sono inserite le seguenti: "dei boschi vetusti";
- b) all'articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione.";
- c) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.";
- d) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente: "Le regioni recepiscono le definizioni di albero monumentale di cui al comma 1 e di boschi vetusti di cui al comma 1-bis, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.".

2. Al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei materiali di base, è competente l'Osservatorio Nazionale per il pioppo, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che sostituisce nelle sue funzioni la Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 29 settembre 1969, e che riferisce del suo operato alla commissione tecnica. Dalla partecipazione all'Osservatorio nazionale per il pioppo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.»;
- b) all'articolo 13, comma 2, le parole: «della Comunità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione»; all'articolo 13, comma 3, le parole: «nella Comunità» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Unione»;
- c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

*«ART 14. (Commissione tecnica) 1. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la Commissione tecnica che sostituisce la commissione tecnico - consultiva di cui all'articolo 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269.*

*2. La Commissione tecnica di cui al comma 1 è coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.*

*3. La Commissione tecnica di cui al comma 1 supporta il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e raccordo generale tra i soggetti istituzionali competenti, garantendo altresì lo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto. La Commissione tecnica in particolare verifica e, se del caso, aggiorna:*

- a) i modelli di registro di carico e scarico di cui all'articolo 5, comma 2;
- b) le modalità di raccolta dei dati sulla consistenza del materiale vivaistico, di cui all'articolo 5, comma 4;
- c) i codici delle Regioni di provenienza, di cui all'articolo 8, comma 12;
- d) i criteri per l'individuazione e la rappresentazione cartografica delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 10, comma 4;
- e) i criteri, cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati a garanzia dell'equivalenza qualitativa rispetto ai materiali prodotti nell'Unione europea, di cui all'articolo 13, comma 3;
- f) il peso minimo dei campioni di sementi da prelevare per i controlli doganali di cui all'articolo 13, comma 8;
- g) il modello per i controlli di cui all'articolo 15, comma 1.

*4. I documenti di cui al comma 3 sono adottati, con uno o più decreti, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.*

*5. La commissione di cui al comma 1 è costituita da nove membri, come di seguito specificato:*

- a) un rappresentante del mondo scientifico universitario esperto in vivaistica forestale designato di concerto tra il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;



- b) *tre rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome, esperti del settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;*
- c) *un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali e due rappresentanti del CREA Centro foresta e legno;*
- d) *un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;*
- e) *un rappresentante dei produttori privati, nominato dalle Associazioni di categoria del settore vivaistico-sementiero forestale maggiormente rappresentative a livello nazionale.*

*6. I componenti della Commissione tecnica durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Le funzioni di coordinamento e di segreteria senza diritto di voto, sono svolte da un dirigente o da un funzionario della competente struttura del Ministero. I membri della Commissione eleggono al proprio interno il Presidente e definiscono un regolamento di funzionamento.*

*7. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».*

#### **ART. 17**

##### ***(Disposizioni applicative)***

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

#### **ART. 18**

##### ***(Abrogazioni)***

1. Il decreto legislativo 28 maggio 2001, n. 227, è abrogato.

#### **ART. 19**

##### ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

